

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

**Direttive concernenti il certificato
d'assicurazione ed il conto individuale
(D CA/CI)**

Valide dal 1° gennaio 2005

Stato: 1° gennaio 2006

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen

Premessa

La versione iniziale delle presenti direttive, entrata in vigore nel 1997, è già stata completata con 7 supplementi. Per questo motivo è stato deciso di pubblicare una nuova versione che contiene, quale unica novità, le modifiche valide dal 1° gennaio 2005.

In seguito alla soppressione, nel 2001, del contributo speciale sugli utili in capitale, la normativa concernente l'iscrizione e la registrazione contabile di tali utili nel CI non è più necessaria e viene dunque soppressa (N. 2322 e 2356).

Nei N. 2344 e 2347 (contributi ridotti e contributi irrecuperabili) viene precisato che il reddito da attività lucrativa più basso può essere iscritto nel CI solo se è stato versato il contributo minimo.

Il trattamento dei reclami è stato sostituito con il trattamento delle richieste di rettifica. I N. 2509, 2510, 2511 e 2513 sono stati adeguati di conseguenza.

Osservazioni preliminari al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2006

Diverse casse di compensazione, in collaborazione con l'associazione eAVS/AI, hanno partecipato a un progetto pilota che permetterà di annunciare per via elettronica i nuovi collaboratori. Le esperienze fatte hanno fornito ottimi risultati sia per i datori di lavoro che per le casse di compensazione. Dal punto di vista formale, la procedura elettronica ha reso necessario l'adeguamento dei numeri marginali 1304, 1305, 1309, 1320, 1404, 1405 e 1408.

Come in tutte le pubblicazioni in fogli sciolti del settore AVS/AI/IPG/PC, i fogli sostitutivi ed integrativi sono contrassegnati in basso a destra con la data d'entrata in vigore del supplemento (1.06).

**Osservazioni preliminari al supplemento 2, valido dal
1° gennaio 2006**

Il numero marginale 2311 è stato completato con il riferimento all'indennità di maternità.

Come in tutte le pubblicazioni in fogli sciolti del settore AVS/AI/IPG/PC, i fogli sostitutivi ed integrativi sono contrassegnati in basso a destra con la data d'entrata in vigore del supplemento (1.06).

Indice

Abbreviazioni	11
1^a parte: Il certificato d'assicurazione (CA)	
1. Il principio	13
2. Il numero d'assicurato	15
2.1 La composizione del numero d'assicurato	15
2.2 La formazione provvisoria del numero di base	16
3. Emissione del CA	17
3.1 Generalità	17
3.2 La domanda di CA	18
3.3 Il rilascio di un CA	19
3.4 Le indicazioni sul CA	20
3.5 Il controllo del nuovo CA	21
3.6 Consegna del CA	21
4. Il CA nel caso di cambiamento dell'attività lucrativa o dell'affiliazione	23
4.1 In generale	23
4.2 Il cambiamento del posto di lavoro di persone salariate	23
4.3 L'inizio di un'attività lucrativa supplementare	24
4.4 Il cambiamento di cassa da parte dell'affiliato	24
4.5 La rinuncia all'iscrizione del numero della cassa	24
5. Il CA in caso di prestazione	25
5.1 L'allestimento del CA	25
5.1.1 Assicurati il cui reddito da lavoro o periodo di contribuzione sono da conteggiare	25
5.1.2 Assicurati il cui reddito da lavoro non è da conteggiare	25
5.1.3 Caso speciale	26
5.2 Consegna del CA	26
5.2.1 Assicurati per i quali è stata ordinata una RCI ...	26
5.2.2 Assicurati per i quali non è stata eseguita una RCI	26
5.2.3 Nel caso di rimborso o di trasferimento dei contributi di persone straniere e apolidi	27

6.	L'attribuzione di un numero d'assicurato al di fuori dell'AVS/AI	29
----	--	----

2^a parte: Il conto individuale (CI)

1.	La tenuta del CI	31
1.1	In generale	31
1.2	L'annuncio delle iscrizioni CI alla Centrale	31
1.3	Il CI di complemento	31
1.4	Il periodico confronto dell'archivio CI con il registro centrale degli assicurati	32
2.	L'apertura del CI	33
2.1	In generale	33
2.2	La procedura	34
2.3	L'apertura del conto ausiliario	35
3.	Iscrizioni nel CI	37
3.1	In generale	37
3.2	Le iscrizioni ordinarie	39
3.2.1	Il numero d'affiliato	39
3.2.2	La cifra chiave	39
3.2.2.1	Il principio	39
3.2.2.2	La cifra chiave per il genere di contribuzione	40
3.2.2.3	La cifra chiave delle iscrizioni "in meno" e degli storni	40
3.2.3	La durata delle contribuzioni	41
3.2.4	L'anno di contribuzione	42
3.2.4.1	I principi	42
3.2.4.2	Il pagamento di salari arretrati	43
3.2.5	Il reddito	43
3.2.5.1	Il principio	43
3.2.5.2	Il reddito delle persone salariate	44
3.2.5.3	Redditi di persone indipendenti e di persone salariate il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi	45
3.2.5.4	Reddito di persone senza attività lucrativa	46
3.3	Iscrizioni per casi speciali	47
3.3.1	I casi che richiedono più di un'iscrizione	47
3.3.2	I periodi di salario a cavallo tra due anni civili	47
3.3.3	I contributi ridotti	48

3.3.4	I contributi condonati	48
3.3.5	I contributi irrecuperabili	48
3.3.6	Il pagamento, o la compensazione con prestazioni, di contributi già dichiarati irrecuperabili.....	49
3.3.7	L'imputazione di contributi provenienti da un'attività lucrativa esercitata da persone non attive.....	50
3.3.8	Le iscrizioni nel caso di insolvenza del datore di lavoro	50
3.4	Iscrizione di Lidlöhne	51
3.5	La restituzione di prestazioni soggette a contribuzione	52
3.6	L'iscrizione di accrediti per compiti assistenziali.....	52
3.7	I controlli della plausibilità.....	53
4.	La rettifica di iscrizioni nel CI.....	55
4.1	L'aumento del reddito	55
4.2	La diminuzione del reddito.....	55
4.2.1	Senza modifica del periodo di contribuzione.....	55
4.2.2	Con modifica simultanea della durata di contribuzione	55
4.3	Altre rettifiche	55
4.4	Le correzioni da eseguire dopo la RCI	56
5.	L'estratto del CI	57
5.1	L'estratto del CI destinato agli assicurati	57
5.1.1	I diritti degli assicurati	57
5.1.2	La consegna.....	57
5.1.3	La forma ed il contenuto.....	57
5.1.4	Trattamento delle richieste di rettifica.....	59
5.2	La riunione di estratti di CI destinata agli assicurati	60
5.3	La riunione di copie di CI destinate alle casse	61
5.4	La riunione di copie di CI per la comunicazione di periodi di contribuzione svizzera nell'ambito delle convenzioni	61
6.	Lo splitting in caso di divorzio	63
6.1	L'ordine di splitting.....	63
6.2	La divisione dei redditi	64
6.3	Le iscrizioni effettuate ulteriormente nel CI	65

7.	Riunione dei CI (RCI)	67
7.1	In generale	67
7.2	L'ordine di RCI.....	67
7.3	La conferma della RCI.....	68
7.4	L'ordine di chiusura e trasmissione del CI.....	68
7.5	La chiusura e la trasmissione del CI.....	69
7.6	Le iscrizioni e le rettifiche da eseguire dopo una RCI ..	70
7.7	Le revoca della RCI.....	71
8.	La modifica e la cancellazione di dati memorizzati	73
3^a parte: La procedura per lo scambio di dati con la Centrale		
1.	Gli annunci delle casse alla Centrale	75
1.1	I principi	75
1.2	La forma dell'annuncio	75
1.3	Il contenuto dell'annuncio (ARC).....	75
2.	Gli annunci della Centrale alle casse	81
3.	La rettifica dei dati	83
4.	Annunci in sospenso	85
4^a parte: La salvaguardia dei CI		
1.	In generale	87
2.	Il sistema di protezione	89
2.1	La protezione annuale.....	89
2.2	Registrazione periodica su microfilm.....	89
5^a parte: Entrata in vigore		
Appendice 1: Numeri chiave ARC per gli annunci alla Centrale		93
Appendice 2: Tavola sinottica dei dati da annunciare alla Centrale		97
Appendice 3: Soppresso		103
Appendice 4: I numeri chiave degli Stati		105

Appendice 5: I numeri chiave utilizzati negli anni 1969–1975 per le scritture di rettifica nei CI	111
Appendice 6: I numeri chiave ARC in vigore precedentemente .	113
Appendice 7: Modello di estratto di CI.....	115

Abbreviazioni

AD	Assicurazione disoccupazione
AFA	Assegni familiari agricoli
AI	Assicurazione invalidità
ARC	Annuncio al Registro Centrale
AVS	Assicurazione vecchiaia e superstiti
CA	Certificato d'assicurazione
Cassa	Cassa di compensazione
Cassa Svizzera	Cassa Svizzera di compensazione
Centrale	Centrale di compensazione
CI	Conto individuale
Direttive tecniche	Direttive tecniche per lo scambio elettronico di dati con la Centrale (doc. 318.106.04)
DR	Direttive riguardanti le rendite
DTF	Decisione del Tribunale Federale
IPG	Indennità perdita di guadagno a favore delle persone che prestano servizio nell'esercito, nel servizio civile e nella protezione civile
LAVS	Legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti
Lidlöhne	Compensi per contribuzione alle spese domestiche

N.	Numero
OAVS	Ordinanza federale sulla assicurazione vecchiaia e superstiti
PC	Prestazioni complementari AVS e AI
RCC	Rivista per le casse di compensazione (fino al 1992)
RCI	Riunione dei conti individuali (CI)
segg.	e seguenti
UFAE	Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del paese
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFIAML	Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro

1^a parte: Il certificato d'assicurazione (CA)**1. Il principio**

1101 Il CA attesta l'iscrizione al registro centrale degli assicurati e serve a comunicare il numero d'assicurato personale assegnato da parte della Centrale. Inoltre, a titolo informativo per la persona assicurata, vi figurano anche eventuali numeri d'assicurato precedenti e i numeri di tutte le casse presso le quali esiste un CI a suo nome e alle quali l'assicurato si può rivolgere per richiedere i relativi estratti.

2. Il numero d'assicurato

2.1 La composizione del numero d'assicurato

1201 Il numero d'assicurato¹ si compone di

	Posizioni
– un numero di base	1–8
– un numero d'ordine	9–10
– una cifra di controllo	11

e si presenta come segue: 978.50.432.611

1202 Il *numero di base* si compone dei seguenti tre gruppi di cifre:

- il gruppo del nome (posizione 1 a 3);
- il gruppo dell'anno di nascita (posizione 4 a 5);
- il gruppo del sesso, del giorno e mese di nascita (posizione 6 a 8).

1203 Per l'inserimento degli assicurati nel primo gruppo di cifre è determinante l'ortografia e la sequenza dei nomi secondo i N. 3109–3111. Questo vale anche per i nomi stranieri e per quelli preceduti da una particella o composti da diversi patronimici. Per i paesi nei quali non si conosce il sistema dei nomi di famiglia, una delle componenti del nome sarà – se possibile d'intesa con la persona interessata – definita come nome di famiglia. Se il nome di famiglia è preceduto da un nome portato in precedenza, sarà questo ad essere determinante per il primo gruppo di cifre.

1204 Se, per una persona straniera, rifugiata o apolide, è conosciuto soltanto l'anno ma non la data completa di nascita, si assegnerà agli assicurati maschili la cifra calendario 100, 200, 300 o 400 e alle assicurate femminili la cifra calendario 500, 600, 700 o 800. Si procede in questo modo anche se un assicurato di questo genere acquisisce poi la nazionalità svizzera.

1205 Il *numero d'ordine* è utilizzato per la registrazione degli assicurati il cui numero di base è identico. Esso contiene, alla

¹ Si veda anche il foglio informativo "il numero d'assicurato" (318.106.12)

decima posizione del numero d'assicurato, una cifra che distingue gli assicurati svizzeri (cifre 1–4) da quelli stranieri (cifre 5–8). La cifra distintiva degli stranieri è utilizzata anche per assicurati rifugiati e apolidi.

- 1206 Se il paese d'origine – concetto equiparato alla nazionalità – risulta sconosciuto, le persone assicurate vengono classificate, ai fini dell'assegnazione del numero d'ordine, come stranieri.
- 1207 *La cifra di controllo* è impostata secondo il modulo 11; essa permette la segnalazione automatica di errori nella scrittura del numero d'assicurato.

2.2 La formazione provvisoria del numero di base

- 1208 La cassa può, prima che la Centrale assegni un numero d'assicurato, formare il numero di base ed utilizzare questo come riferimento numerico provvisorio interno.
- 1209 Sulla base del numero d'assicurato poi assegnato dalla Centrale, la cassa controllerà il numero di base utilizzato per i documenti già emessi e lo completerà con il numero d'ordine e la cifra di controllo.

3. Emissione del CA

3.1 Generalità

- 1301 Gli assicurati ricevono un CA
- al momento dell'assoggettamento alla contribuzione oppure
 - se non sussiste obbligo contributivo, al momento della richiesta di una prestazione AVS o AI.
- Un CA viene emesso anche per gli assicurati non soggetti all'obbligo contributivo, assegnando loro soltanto il numero d'assicurato.
- 1302 Un nuovo CA viene emesso anche per gli assicurati,
- le cui generalità sono cambiate o da rettificare (N. 1303 e 1304);
 - che hanno perso il loro CA;
 - che sono in possesso di un CA che non contiene più caselle libere per l'iscrizione del numero della cassa;
 - il cui CA è diventato illeggibile;
 - che sono in possesso di più CA;
 - il cui CA presenta un numero d'assicurato inferiore a 11 cifre;
 - per le quali è stato eseguito uno splitting a causa di divorzio;
 - per i quali vengono conglobati i CI in occasione di una prestazione;
- oppure per gli assicurati per i quali la cassa, in occasione dell'apertura di un CI, desidera sostituire il CA preesistente con uno nuovo (facoltativo).
- 1303 Modifica o rettifica delle generalità sono considerate:
- la modifica o la rettifica del nome;
 - la rettifica della data di nascita e del sesso;
 - la modifica o la rettifica del paese d'origine.
- 1304 Di una modifica o rettifica si tratta anche
- se il nome di famiglia acquisito tramite un evento contemplato dal diritto matrimoniale è identico a quello portato prima di quest'evento, ma ciò nondimeno le indicazioni sul CA che riguardano il nome subiscono una modifica;

- se la data di nascita precisa, il sesso o il paese d'origine sono accertati a posteriori.

1304. Nei casi descritti ai N. 1305–1409, il datore di lavoro può procedere agli annunci e ai cambiamenti relativi al CA per via elettronica utilizzando un ambito Internet protetto.

1
1/06

3.2 La domanda di CA

1305 Per richiedere un CA gli assicurati compilano un formulario (formulario 318.260). Le loro indicazioni vanno controllate dal datore di lavoro sulla base di un documento d'identità ufficiale oppure, da parte della cassa, in maniera appropriata. Indicazioni inesatte, incomplete o non chiare sono da correggere o completare. A questo riguardo va notato che i nomi vanno indicati secondo l'ortografia ufficiale e che, nel caso di più cognomi o nomi, bisogna rispettare la sequenza indicata sui documenti d'identità ufficiali. Resta riservato il N. 3111. Il CA può essere richiesto dal datore di lavoro per via elettronica. In questo caso la cassa di compensazione gli trasmetterà una conferma di ricevuta.

1/06

1306 Le casse possono utilizzare un proprio formulario di domanda. Questo deve contenere, al minimo, le indicazioni delle cifre 1 a 8 del formulario ufficiale e l'indicazione riguardante il controllo dei documenti.

1307 Se un CA viene emesso in seguito ad una domanda di prestazioni AVS o AI, quest'ultima sostituisce il formulario menzionato al N. 1305. Le generalità si devono controllare sulla base dei documenti d'identità allegati alla domanda stessa.

1308 Non è necessaria la presentazione di un formulario di domanda di CA quando

- il CA è da sostituire senza che le generalità abbiano subito un mutamento;
- un CA è sostituito da uno nuovo in occasione dell'apertura di un CI;

- un CA recante un numero d'assicurato inferiore a undici cifre è sostituito da un CA con un numero d'assicurato di undici cifre;
- per l'emissione dei nuovi CA, dopo lo splitting in caso di divorzio, si dispone dei documenti ufficiali;
- la cassa rettifica di propria iniziativa un annuncio alla Centrale fatto precedentemente;
- sono da rettificare soltanto le generalità di una persona beneficiaria di rendita e la cassa dispone dei documenti d'identità ufficiali per controllare le indicazioni.

1309 Ogni CA già in possesso dell'assicurato deve essere ritirato.
1/06 Se non può essere prodotto un CA preesistente e le generalità della persona da annunciare non sono conosciute, questa le deve richiedere alla persona assicurata. Se l'annuncio avviene per via elettronica, non è necessario richiedere l'invio del CA.

3.3 Il rilascio di un CA

- 1310 Le misure necessarie per l'emissione di un CA sono di competenza della cassa che incassa i contributi, riconosce il diritto ad una prestazione dell'AVS o dell'AI – eventualmente in collaborazione con un organo dell'AI – o che è competente per l'iscrizione di bonifici per compiti d'assistenza o che è interpellata dall'AD, dal servizio civile, dalla protezione civile o da "Gioventù + Sport".
- 1311 Il CA è emesso dalla Centrale sulla base dell'annuncio della cassa. La procedura da seguire per l'annuncio è descritta al N. 3101 segg.
- 1312 Se esistono più CA per una persona assicurata e solo uno reca le generalità iscritte nel documento d'identità di questa persona, il CA nuovo va emesso con il numero chiave ARC 33 o 43.
Se nessuno dei CA esistenti corrisponde alle generalità accertate questi sono, dapprima, da concatenare con il numero chiave ARC 33. Dopo l'emissione del nuovo CA è da annunciare la modifica delle generalità con il numero chiave

ARC 15 o 25. Il CA con il numero chiave 33 deve essere distrutto.

Nel caso che esistessero più di quattro CA, questi, insieme alla domanda verificata ed una nota accompagnatoria, vanno inviati alla Centrale. L'indirizzo esatto è indicato al N. 3402.

- 1313 Se un consorte, rispettivamente un vedovo o una vedova, presenta domanda per un CA – a suo dire per la prima volta – e si può presumere che anche prima del matrimonio siano stati pagati dei contributi, anche il nome portato da questa persona prima del matrimonio deve essere annunciato (numero chiave ARC 15 o 25).
- 1314 Per l'emissione di un duplicato di CA la cassa può domandare una tassa massima di 4 franchi.

3.4 Le indicazioni sul CA

- 1315 Il CA contiene le seguenti indicazioni:
- 1/01 – il numero d'assicurato;
 – il nome come indicato ai N. 3109 segg.;
 – la data di nascita;
 – il numero chiave del paese d'origine;
 – il numero della cassa che ha fatto emettere il CA;
 – il numero chiave del motivo per l'ARC;
 – i numeri delle casse che tengono un CI per la persona assicurata;
 – spiegazioni rivolte agli assicurati.
- 1316 Le persone assicurate per le quali sono stati aperti CI sotto numeri d'assicurato diversi ricevono un CA in formato doppio sul quale sono, in più, indicati i numeri d'assicurato precedenti ed i numeri delle casse che tengono un CI.
- 1317 Numeri d'assicurato precedenti, sotto i quali non viene tenuto alcun CI, non sono indicati sul CA. Ciò nonostante la loro concatenazione nel registro centrale è assicurata.

- 1318 Il CA contiene i numeri , nell'ordine seguito dal registro centrale degli assicurati, delle casse che già tengono un CI sotto il numero d'assicurato corrispondente.
- 1319 Il CA delle persone in età di pensionamento (compresi gli
1/03 anni di riscossione anticipata della rendita) contiene l'indicazione Altersrente/Rente de vieillesse/Rendita di vecchiaia. Inoltre vi sono anche indicate le casse che tengono un CI per le persone in età pensionabile ancora soggette all'obbligo contributivo.

3.5 Il controllo del nuovo CA

- 1320 Dopo aver ricevuto il nuovo CA, la cassa deve controllare se
1/06 le generalità iscritte sono corrette e se vi figurano i numeri di tutte le casse che, secondo il precedente CA, tengono un CI per l'assicurato. Se del caso, va anche verificato che siano iscritti tutti i numeri d'assicurato precedenti nonché i numeri delle casse che tengono i CI ad essi corrispondenti. Se al controllo risulta tutto corretto, il vecchio CA può essere distrutto. Nel caso contrario, il nuovo ed il vecchio CA vanno inviati alla Centrale, con una nota d'accompagnamento, per le verifiche del caso. Nel caso vi fosse più di un CA preesistente, le stesse regole sono applicate per analogia. L'indirizzo esatto è indicato al N. 3402. Se l'annuncio è avvenuto per via elettronica, il datore di lavoro può distruggere il precedente CA, purché non l'abbia trasmesso alla cassa di compensazione.
- 1321 Se il CA preesistente recante un numero d'assicurato inferiore a undici cifre porta il timbro "da conservare per rendite future", la cassa lo deve distruggere senza ulteriori controlli se è già stato eseguito un RCI. Nel caso contrario si deve seguire la procedura di controllo indicata al N. 1320.

3.6 Consegna del CA

- 1322 Il CA è da consegnare agli assicurati con una custodia trasparente (form. 318.263).

1323 I CA che non possono essere consegnati, sono da distruggere.

4. Il CA nel caso di cambiamento dell'attività lucrativa o dell'affiliazione

4.1 In generale

- 1401 Per cambiamento dell'attività lucrativa o di affiliazione si intende
- il cambiamento del posto di lavoro di persone salariate;
 - l'inizio di un'attività lucrativa supplementare;
 - cambiamento di cassa da parte dell'assicurato.
- L'inizio dell'obbligo contributivo per le persone assicurate che sono già in possesso di un CA è equiparato al cambiamento del posto di lavoro.
- 1402 Dato che si tengono dei CI anche per le persone in età pensionabile che continuano a svolgere un'attività lucrativa, le disposizioni seguenti sono da applicare anche a queste persone soggette all'obbligo contributivo.

4.2 Il cambiamento del posto di lavoro di persone salariate

- 1403 L'assicurato deve subito presentare il suo CA al nuovo datore di lavoro.
- 1404 Se il datore di lavoro constata che il numero della cassa alla
1/06 quale deve versare i contributi non figura sul CA presentato, lo deve inviare alla cassa. Questa può esigere l'invio del CA anche se vi figura già il suo numero. Se il datore di lavoro procede all'annuncio per via elettronica, non è più necessario inoltrare il CA.
- 1405 La cassa iscrive il suo numero, per mezzo di un timbro, nella
1/06 prima casella libera del CA e richiede l'apertura di un CI. I caratteri del timbro devono essere in stampatello semi-grassetto di un'altezza di almeno 3 mm. Per la timbratura va utilizzato l'inchiostro indelebile per documenti. La rappresentazione del numero della cassa deve essere uguale a quella iscritta nell'elenco ufficiale degli indirizzi (doc. 318.109). Invece di procedere all'iscrizione del proprio numero, la cassa

può anche richiedere l'emissione di un nuovo CA. Se il datore di lavoro procede all'annuncio per via elettronica e il numero della cassa di compensazione non figura ancora sul CA, egli deve iscriverlo a mano.

- 1406 Il CA è restituito agli assicurati dalla cassa, di regola per il tramite del datore di lavoro. Il CA è un documento personale e di conseguenza non può essere trattenuto dal datore di lavoro.

4.3 L'inizio di un'attività lucrativa supplementare

- 1407 Se gli assicurati intraprendono un'attività lucrativa supplementare, sia da salariati che da indipendenti, i N. 1403–1406 sono applicabili per analogia.

4.4 Il cambiamento di cassa da parte dell'affiliato

- 1408 1/06 Gli assicurati soggetti all'obbligo contributivo che cambiano la cassa, devono inviare il loro CA – e nel caso siano datori di lavoro – anche i CA dei loro dipendenti, alla nuova cassa (N. 1404). Questa procede poi in conformità ai N. 1405 e 1406. Se il datore di lavoro procede all'annuncio per via elettronica, non è più necessario inoltrare il CA.

4.5 La rinuncia all'iscrizione del numero della cassa

- 1409 Se dall'iscrizione del numero della cassa sul suo CA alla persona assicurata insorgono gravi inconvenienti personali, la cassa può, eccezionalmente e su richiesta personale dell'assicurato stesso, rinunciare a questa iscrizione. Al momento dell'emissione di un nuovo CA o di un duplicato non sarà però più possibile evitare la comparsa del numero di cassa.

5. Il CA in caso di prestazione

5.1 L'allestimento del CA

5.1.1 Assicurati il cui reddito da lavoro o periodo di contribuzione sono da conteggiare

- 1501 Prima di procedere alla RCI, bisogna emettere un nuovo CA per gli assicurati se
- le generalità, controllate in base ai documenti d'identità, non corrispondono o corrispondono solo in parte ai dati riportati sul CA presentato;
 - viene presentato più di un CA.
- 1502 Se non viene prodotto un CA, ancor prima di procedere alla RCI, bisogna far emettere un CA sostitutivo, motivando la richiesta con il numero chiave ARC 35. Allo stesso modo si deve procedere se gli assicurati negano di aver mai ricevuto un CA oppure se non figurano nel registro centrale degli assicurati.
- 1503 Se il CA sostitutivo viene richiesto per una assicurata non nubile ed esiste il dubbio fondato che possa aver versato contributi sotto un nome diverso, oltre al numero chiave ARC 35 sono da segnalare anche le sue generalità.

5.1.2 Assicurati il cui reddito da lavoro non è da conteggiare

- 1504 Se, in base alla domanda di prestazione, esiste un diritto a
- una rendita complementare per il coniuge;
 - una rendita per orfano o bambini;
 - assegno per grande invalido;
- e le persone in questione non possiedono ancora un CA, è da richiederne uno indicando il numero chiave ARC 13.
- 1505 Un nuovo CA va emesso anche se il CA presentato
- non concorda o concorda solo in parte con le generalità indicate nella domanda di prestazione;
 - è impresentabile;

– reca un numero d'assicurato inferiore a undici cifre;
oppure se viene presentato più di un CA.

- 1506 Quando un CA emesso precedentemente non può essere presentato, richiedere il nuovo CA con il numero chiave ARC 35.

5.1.3 Caso speciale

- 1507 Un CA sostitutivo va richiesto con il numero chiave ARC 35 per una persona che non è mai stata soggetta all'obbligo contributivo o non è mai stata assicurata, nel caso in cui il suo numero d'assicurato dovrà essere indicato come numero complementare in un annuncio di aumento al registro delle rendite della Centrale. Il CA è da conservare nell'incarto.

5.2 Consegna del CA

5.2.1 Assicurati per i quali è stata ordinata una RCI

- 1508 Al momento della conferma della RCI viene emesso in ogni caso un nuovo CA da consegnare, tale quale, alla persona titolare della rendita. Il CA emesso prima della RCI, così come il CA nuovo eventualmente emesso per la persona deceduta, può essere distrutto.
- 1509 Se contemporaneamente alla RCI è stata richiesta anche l'apertura di un nuovo CI, il nuovo CA conterrà il numero della cassa richiedente quale cassa che gestisce il CI. Mancano invece i numeri delle casse eventualmente coinvolte nella RCI, che aprono un CI con il numero chiave ARC 65 (N. 2202). I numeri d'assicurato precedenti ed i numeri delle casse che gestiscono già un CI non sono più menzionati.

5.2.2 Assicurati per i quali non è stata eseguita una RCI

- 1510 Alle persone assicurate che esercitano soltanto il loro diritto a richiedere una rendita complementare per il coniuge, una

rendita d'orfano o minorenni oppure un assegno per grande invalido, restituire il CA presentato con la domanda oppure il CA nuovo emesso secondo i N. 1504 o 1505 senza apportare modifiche.

5.2.3 Nel caso di rimborso o di trasferimento dei contributi di persone straniere e apolidi

- 1511 Se i contributi sono da rimborsare o da trasferire, conservare tutti i CA nell'incartamento.

6. L'attribuzione di un numero d'assicurato al di fuori dell'AVS/AI

- 1601 L'UFAS, in accordo con la Centrale e, se del caso con la cassa¹, regola le procedure riguardanti l'attribuzione di un numero d'assicurato a undici cifre e l'emissione di un CA, per organi estranei all'AVS/AI che utilizzano il numero d'assicurato a scopo d'identificazione personale.
- 1602 Se la cassa viene a sapere che il numero d'assicurato a undici cifre, attribuito alla persona assicurata al di fuori dell'AVS/AI, non corrisponde né al numero d'assicurato a undici cifre del CA né ad uno dei numeri d'assicurato precedenti, questa – riservato il N. 1603 – deve inviare con una nota d'accompagnamento il CA ed una fotocopia del documento recante il numero d'assicurato non conforme alla Centrale, rivolgendosi all'indirizzo al N. 3402.
- 1603 Se dovesse invece risultare che il CA riporta delle generalità manifestamente errate, la cassa richiede, con il numero chiave ARC 15 o 25, un nuovo CA.

¹ Se l'attribuzione del numero d'assicurato avviene senza la collaborazione della cassa (attualmente questo avviene nel caso del reclutamento militare) il CA reca, invece del numero della cassa e del motivo della richiesta, dei numeri chiave speciali.

2ª parte: Il conto individuale (CI)

1. La tenuta del CI

1.1 In generale

- 2101 Questo capitolo contiene le disposizioni che regolano, in generale, la tenuta dei CI con il sistema EED. Il contenuto degli archivi e lo scambio di dati con la Centrale sono invece regolati dalle direttive tecniche.
- 2102 I dati riguardanti i CI sono da proteggere, con le misure di sicurezza in uso nel campo dell'EED, da perdita, danneggiamenti ed interventi non autorizzati. Inoltre, il sistema di gestione deve essere organizzato in modo tale da impedire l'accesso a persone non autorizzate.
- 2103 Le iscrizioni annuali nei CI sono da memorizzare in modo tale da permettere una richiesta di stampa degli stessi in qualsiasi momento, secondo i criteri seguenti:
- per precise persone;
 - per datore di lavoro;
 - per un dato periodo;
 - per un preciso genere di contribuzione.
- Inoltre, bisogna accertare la concordanza delle iscrizioni nei CI con la contabilità degli affiliati.

1.2 L'annuncio delle iscrizioni CI alla Centrale

- 2104 Tutte le iscrizioni di un anno vanno annunciate alla Centrale annualmente, entro il 30 novembre al più tardi, in conformità con la cifra 3 delle direttive tecniche.

1.3 Il CI di complemento

- 2105 Quando un CA emesso prima del 1° luglio 1972 viene sostituito, e di conseguenza il numero d'assicurato viene portato ad undici cifre, oppure quando si apre un CI senza che sia stato presentato un CA (numero chiave ARC 63) e non è

stato ancora attribuito un numero d'assicurato a undici cifre, la Centrale trasmette alle casse che tengono un CI per la persona assicurata un CI di complemento. Questo contiene le indicazioni secondo la cifra 1.323 delle direttive tecniche.

- 2106 Basandosi sul CI di complemento la cassa adatta il suo CI integrando e portando il numero d'assicurato ad undici cifre.
- 2107 Con un CI di complemento la Centrale informa anche su modifiche del nome o dello stato d'origine – che non influenzano il numero d'assicurato – che ha apportato nel registro centrale degli assicurati. Queste modifiche sono, in base al N. 2108, da apportare anche nei registri interni delle casse.

1.4 Il periodico confronto dell'archivio CI con il registro centrale degli assicurati

- 2108 Un confronto dei CI con il registro centrale degli assicurati può essere eseguito ogni volta lo si ritenga necessario. Per farlo le casse devono mettersi in contatto con la Centrale. Per la trasmissione dei dati sono da seguire le direttive alla cifra 1.4 nella seconda parte delle direttive tecniche.
- 2109 Se un CI attivo presso la cassa non figura nel registro centrale degli assicurati, si deve richiedere l'apertura di un CI con il numero chiave ARC 63.
- 2110 Se un CI annunciato dalla Centrale non figura o risulta inattivo negli archivi della cassa, questa registra i dati trasmesse dalla Centrale.

2. L'apertura del CI

2.1 In generale

- 2201 L'apertura di un CI si effettua
- all'inizio dell'obbligo contributivo;
 - al cambiamento del posto di lavoro di una persona salariata;
 - all'inizio di un'attività lucrativa supplementare;
 - al cambio della cassa da parte degli affiliati;
 - alla restituzione del libretto marche;
 - per l'iscrizione di una prestazione soggetta a contribuzione;
 - per l'iscrizione di un bonifico per compiti d'assistenza;
 - al momento dell'assegnazione di una rendita ad una persona che continua ad essere assoggettata all'obbligo contributivo (N. 2202);
 - per assicurati in età da pensionamento soggetti all'obbligo contributivo;
- oppure in occasione di un ordine di splitting.
- 2202 Quando viene concessa una rendita, l'apertura rispettivamente la riapertura del CI può essere richiesta sia al momento della RCI
- dalla cassa committente insieme alla richiesta di RCI (cifra chiave ARC 85 o 81 nel caso di redditi non costitutivi per il calcolo della rendita);
 - dalla cassa cointeressata, in base all'ordine di chiusura e trasmissione del CI (cifra chiave ARC 65 o 67 nel caso di redditi non costitutivi per il calcolo della rendita);
- sia in un secondo momento, alla presentazione del nuovo CA (N. 1508).
- 2203 Per l'iscrizione di redditi non costitutivi per il calcolo della rendita, il CI per il periodo posteriore alla RCI si apre con la cifra chiave ARC 67.
- 2204 Se nel registro centrale è iscritta un'esenzione dalla contribuzione, la Centrale non apre un CI. L'avviso di ricevimento della Centrale conterrà un'indicazione in merito.

2205 Il CI contiene i dati comunicati dalla Centrale tramite l'autorizzazione all'apertura dello stesso (cifra 1.322 delle direttive tecniche).

2.2 La procedura

- 2206 Ogni apertura di CI va annunciata alla Centrale. La procedura da seguire è descritta nei N. 3101 segg. Se esistono motivi contrari all'apertura di un CI, questi sono indicati dalla Centrale nell'avviso di ricevimento ARC.
- 2207 La Centrale memorizza l'apertura del CI nel registro centrale degli assicurati e trasmette alla cassa, a titolo di conferma, un'autorizzazione all'apertura di CI.
- 2208 Sia alla prima apertura di un CI sia alla sua riapertura dopo una RCI, le iscrizioni nel CI non devono essere né iscritte, né riattivate, se non basandosi sull'autorizzazione all'apertura del CI comunicata dalla Centrale. E' riservato il N. 2209.
- 2209 Se si crea una registrazione CI, dopo una RCI, al solo scopo di aprire un CI aggiunto, non è necessario annunciarlo alla Centrale, né si deve utilizzare un numero chiave ARC.
- 2210 Se il CA reca un numero d'assicurato inferiore a undici cifre, insieme all'apertura del CI bisogna richiedere anche l'emissione di un nuovo CA. Per l'annuncio alla Centrale è da utilizzare il numero chiave ARC 43, invece del 61. Si ricorre allo stesso numero chiave anche quando la cassa, all'apertura di un CI, vuole sostituire il CA presentato con uno nuovo.
- 2211 Se tutti gli sforzi di ottenere la presentazione di un CA risultano vani, la cassa può, in via eccezionale, richiedere lo stesso l'apertura di un CI con il numero chiave ARC 63 a condizione che sia conosciuto il numero d'assicurato a undici cifre o, almeno, nome e cognome, data di nascita precisa ed il sesso della persona assicurata.
- 2212 All'apertura di un CI con le cifre chiave ARC 21, 25, 41, 43, 61 e 63, la Centrale invia alla cassa un avviso se per la per-

sona assicurata è già stato eseguita una RCI oppure un ordine di splitting. I provvedimenti eventualmente da prendere sono regolati dalla cifra 1.322 delle direttive tecniche.

- 2213 Sulla base delle indicazioni dell'avviso di ricevuta ARC la cassa iscrive il nuovo numero d'assicurato, quale rinvio, nel CI che tiene già sotto il numero d'assicurato precedente.

2.3 L'apertura del conto ausiliario

- 2214 Se non può essere prodotto un CA ed alla cassa non sono noti né il numero d'assicurato né le generalità necessarie per la formazione del numero d'assicurato o almeno del numero di base, e non sussiste neanche la possibilità di procurarseli, la cassa non deve avvisare la Centrale.
- 2215 La cassa apre un conto ausiliario, individuale o collettivo, diverso da un CI. Un conto ausiliario collettivo può essere tenuto, se del caso, per un datore di lavoro. Questi conti ausiliari sono da denominare chiaramente come tali e contengono tutti i dati personali conosciuti delle persone assicurate.
- 2216 Se, più tardi, può essere emesso un CA sulla base di una domanda di CA, o se un CA può essere presentato dalla persona assicurata, oppure diventa possibile la formazione di un numero d'assicurato o almeno del numero di base grazie a dati personali ottenuti a posteriori, è da richiedere l'apertura di un CI alla Centrale. Dopo aver riportato le iscrizioni del conto ausiliario nel CI, la cassa le annulla nel conto ausiliario.

3. Iscrizioni nel CI

3.1 In generale

- 2301 Di norma, ad ogni iscrizione nel CI vanno indicati:
- il numero d'affiliato;
 - il numero chiave per il genere di contribuzione;
 - la durata della contribuzione;
 - l'anno di contribuzione;
 - il reddito determinante.
- I casi particolari sono regolati dai N. 2361, 2362 e 2611 segg.
- 2302 Servono da base per le iscrizioni:
- le dichiarazioni dei salari presentate dai datori di lavoro ed eventuali rapporti di controlli eseguiti presso datori di lavoro;
 - la fissazione dei contributi in vigore per persone esercitanti un'attività indipendente, per persone senza attività lucrativa o per persone salariate, il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi; è riservata, nel caso di una RCI, l'iscrizione provvisoria nel CI sulla base dei contributi incassati;
 - il libretto delle marche;
 - le indennità di disoccupazione comunicate annualmente dall'UFIAML, tramite la Centrale;
 - i giustificativi di prestazioni soggette a contribuzione.
- 2303 I redditi di un anno civile sono da iscrivere nel CI, al più tardi, entro il 31 ottobre dell'anno seguente. Quando l'iscrizione nel CI si basa su una decisione di fissazione dei contributi l'iscrizione del secondo anno deve avvenire, al più presto, nell'anno civile corrispondente.
- 2304 Se, in mancanza di una dichiarazione fiscale, i contributi personali di persone con un'attività indipendente, persone senza attività lucrativa o persone salariate il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, non sono fissati che in un secondo momento, le iscrizioni devono essere eseguite, al più tardi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della decisione di fissazione dei contributi. Allo stesso modo si procede anche

se il datore di lavoro presenta i conteggi con ritardo o nel caso di contributi arretrati o di contributi da rimborsare.

- 2305 I redditi di persone il cui numero d'assicurato non può essere determinato sono registrati, individualmente – o, se sono sconosciuti anche i nomi – collettivamente per datore di lavoro in un conto ausiliario (N. 2215). Al posto del numero d'assicurato si deve indicare il numero di persone assicurate interessato.
- 2306 Anche i redditi non costitutivi per il calcolo della rendita
1/98 (N. 2307) vanno registrati in un CI (cifra chiave per il genere di contribuzione 7), se necessario in conformità con il N. 2202 o 2203. Redditi provenienti da attività lucrativa indipendente e da salariati il cui datore di lavoro non è soggetto a contribuzione vanno contraddistinti con il codice per casi speciali 02 e redditi provenienti da attività lucrativa dipendente con il codice per casi speciali 03 nel campo 20 della registrazione d'iscrizione 1 secondo la cifra 2.2 delle direttive tecniche.
- 2307 In generale sono considerati come non costitutivi per il calcolo di rendita
- i redditi dell'anno civile nel quale si raggiunge l'età di pensionamento (prima e dopo l'inizio del diritto alla rendita);
 - i redditi che la persona assicurata deceduta ha conseguito nell'anno in cui si verifica il caso assicurato (rendita per superstiti nuova o modificata);
 - i redditi soggetti a contribuzione di persone in età di pensionamento, inclusi gli anni del pensionamento anticipato.
- Al contrario, i redditi dell'anno nel quale l'età del pensionamento è raggiunta devono essere registrati nel CI come costitutivi per il calcolo della rendita, se in base alle istruzioni amministrative sul rimborso dei contributi AVS versati da persone straniere residenti all'estero (vedi direttive sullo status degli stranieri ed apolidi nell'AVS/AI), i contributi versati fino all'avvento del caso assicurato dell'età o del decesso devono essere rimborsati.

3.2 Le iscrizioni ordinarie

3.2.1 Il numero d'affiliato

- 2308 Il numero d'affiliato serve alla cassa per identificare le persone soggette a contribuzione. Contiene al massimo 11 posizioni. Riservati i N. 2309 segg., la cassa può decidere liberamente il sistema di numerazione a condizione tuttavia che il numero utilizzato per l'annuncio delle iscrizioni CI alla Centrale, consista di 11 posizioni soltanto numeriche (N. 2104).
- 2309 Per l'iscrizione delle indennità di disoccupazione (N. 2302) il numero d'affiliato si compone come segue:
 999999 = codice dell'assicurazione di disoccupazione
 aa = numero della cassa di disoccupazione
 bbb = numero dell'ufficio di pagamento
- 2310 Per l'iscrizione delle indennità giornaliere soggette a contribuzione, pagate dalla cassa direttamente ai beneficiari, il numero d'affiliato si compone di una serie di 8 (88888888888).
- 2311 Per l'iscrizione delle IPG soggette a contribuzione, pagate
 1/06 dalla cassa direttamente alle persone in servizio militare, servizio civile e protezione civile, il numero d'affiliato si compone di una serie di 7 (77777777777). Questo si applica per analogia anche all'indennità di maternità versata direttamente alla madre avente diritto.
- 2312 Per l'iscrizione delle indennità giornaliere soggette a contribuzione, pagate direttamente dall'assicurazione militare ai beneficiari e conteggiati con la Cassa di compensazione federale, il numero d'affiliato si compone di una serie di 6 (6666666666).

3.2.2 La cifra chiave

3.2.2.1 Il principio

- 2313 La cifra chiave ad una posizione indica il genere di contribuzione. Le iscrizioni in diminuzione o di storno sono precedute

da una cifra chiave che indica il genere dell'iscrizione di diminuzione o di storno.

3.2.2.2 La cifra chiave per il genere di contribuzione

- 2314 Ad ogni registrazione il genere di contribuzione viene indicato con una delle seguenti cifre chiave:
- reddito di persone assicurate facoltativamente (solo Cassa svizzera) (vedi anche N. 2361) = 0
 - reddito di persone salariate il cui datore di lavoro è tenuto a pagare i contributi, prestazioni soggette a contribuzione e Lidlöhne = 1
 - reddito di persone salariate il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi = 2
 - reddito di persone che esercitano un'attività indipendente (esclusi gli agricoltori), inclusi gli utili da capitale = 3
 - reddito di persone senza attività lucrativa = 4
 - reddito da attività lavorativa per la quale i contributi vengono versati in marche = 5
 - reddito di persone il cui numero d'assicurato non può essere determinato = 6
 - redditi non costitutivi per il calcolo delle rendite (N. 2307) = 7
 - reddito di persone che esercitano un'attività indipendente nell'agricoltura, incluso gli utili da capitale = 9

3.2.2.3 La cifra chiave delle iscrizioni “in meno” e degli storni

- 2315 Il genere di diminuzione o di storno è indicato dalle cifre chiave seguenti:
- registrazione in meno, di regola (N. 2403–2406) = 1
 - storno di una registrazione contraddittoria, secondo il N. 2408

- quando una registrazione del reddito “in meno”
deve essere annullata da una registrazione
”in più” = 8
- quando una registrazione del reddito “in più”
deve essere annullata da una registrazione
”in meno” = 9

Le cifre chiave impiegate negli anni 1969–1975 per indicare le iscrizioni di correzione si trovano nell’appendice 5.

3.2.3 La durata delle contribuzioni

- 2316 La durata della contribuzione corrisponde
- per persone salariate di regola alla durata dell’attività lucrativa durante un anno civile;
 - per persone esercitanti un’attività indipendente, persone senza attività lucrativa e persone il cui datore di lavoro non è tenuto a versare i contributi, alla durata del loro assoggettamento in quanto tali durante un anno civile;
 - per le prestazioni soggette a contribuzione, alla durata della loro erogazione. E’ riservato il N. 2320.
- 2317 La durata della contribuzione si registra con le cifre dei mesi entro i quali la durata della contribuzione, relativa al reddito da registrare, ha preso inizio ed è finita. E’ riservato il N. 2343.
- 2318 Il mese è contraddistinto dalle cifre da 01 a 12; le cifre indicanti l’inizio e la fine del periodo sono da separare con un trattino. Una durata di contribuzione di un anno intero va indicata con la cifra 01 per l’inizio e la cifra 12 per la fine del periodo. Se l’inizio e la fine del periodo cadono nello stesso mese, la cifra di quest’ultimo va indicata sia come inizio che come fine del periodo.
- 2319 Se le informazioni riguardanti l’inizio e la fine del periodo di contribuzione non possono essere ottenute prima dell’iscrizione, o se il periodo di contribuzione è indeterminato, invece della cifra del mese registrare la cifra 66. La cifra 66 deve essere utilizzata soltanto per persone residenti in Svizzera e, nel caso di persone non residenti in Svizzera, soltanto per

quelle che svolgono un'attività accessoria (p. es. personale avventizio). Se sono sconosciuti sia l'inizio che la fine del periodo di contribuzione, entrambe le cifre del mese vanno sostituite con la cifra 66. Se si dovesse risalire, a posteriori, al periodo di contribuzione effettivo bisogna procedere secondo i N. 2405 e 2406.

- 2320 Laddove si procede ad una sola iscrizione annuale nel CI che riunisce diverse prestazioni IPG pagate dalla cassa alla persona obbligata al servizio, possono essere registrate sia l'inizio che la fine del periodo di contribuzione con la cifra 66.
- 2321 Nel caso di prestazioni straordinarie accordate dal datore di lavoro a titolo, per esempio, di indennità di partenza, prestazione di previdenza o indennizzo per il divieto di concorrenza, l'inizio e la fine del periodo di contribuzione vanno indicati con la cifra 66.
- 2322 Per le iscrizioni di "Lidlöhne" (compensi per contribuzione alle spese domestiche) rese necessarie da una domanda esplicita degli assicurati, l'inizio e la fine del periodo di contribuzione vanno indicati con la cifra 77. Questa cifra speciale assicura che, nel caso di una RCI con una data di chiusura retroattiva, la determinazione della quota del reddito costitutivo per il calcolo della rendita sia stata eseguita in conformità con il N. 2356.
- 2323 Le disposizioni relative alla cifra 99, utilizzata in caso di rettifiche delle iscrizioni nel CI, si trovano nel N. 2401 segg.

3.2.4 L'anno di contribuzione

3.2.4.1 I principi

- 2324 L'iscrizione si esegue, riservati i N. 2327, 2328 e 2356, nell'anno per il quale i contributi sono dovuti. Questa regola vale anche per i pagamenti di contributi arretrati.

- 2325 Nel caso di prestazioni soggette a contribuzione, l'iscrizione nel CI si esegue per l'anno nel quale le prestazioni sono state erogate.
- 2326 Sono da iscrivere soltanto le due ultime posizioni del numero dell'anno.

3.2.4.2 Il pagamento di salari arretrati

- 2327 Il salario arretrato pagato è da registrare, per principio, nell'anno per il quale il salario era dovuto. Lo stesso principio vale anche per correzioni retroattive del reddito.
- 2328 Se il salario arretrato viene pagato in un anno per il quale il datore di lavoro dichiara anche un salario normale, i due salari possono essere registrati insieme nel CI, a condizione che
- il CI non presenti una lacuna contributiva nell'anno al quale il salario arretrato si riferisce;
 - il salario arretrato non sia pagato nell'anno durante il quale la persona raggiunge l'età del pensionamento o, più tardi ancora, sia versato per un anno precedente a quello nel quale l'evento assicurato si verifica.
- Lo stesso principio vale anche per pagamenti di salari arretrati nell'ambito di una procedura di splitting.

3.2.5 Il reddito

3.2.5.1 Il principio

- 2329 Nel CI è da registrare il reddito corrispondente ai contributi AVS dovuti.
- 2330 Il reddito è registrato con l'ammontare preciso in franchi, senza i centesimi.

3.2.5.2 Il reddito delle persone salariate

- 2331 Il reddito da registrare corrisponde al salario determinante, sul quale sono dovuti i contributi AVS.
- 2332 I redditi per i quali i contributi sono stati dedotti dal salario di un lavoratore dipendente o per i quali era stato convenuto un salario netto, sono da registrare nel CI, anche nel caso che i contributi dovuti sugli stessi da parte del datore di lavoro siano stati dichiarati irrecuperabili. Inoltre, l'iscrizione del reddito nel CI è ammessa, quando a causa di un'inadempienza giuridicamente riconosciuta del datore di lavoro, i contributi dovuti da quest'ultimo sono riscossi e pagati, in via eccezionale, direttamente dal lavoratore salariato. Inoltre, se un datore di lavoro ha riparato al danno provocato dalla sua mancata denuncia dei salari, i redditi corrispondenti vanno iscritti nel CI dei suoi dipendenti, anche se i contributi non sono stati dedotti dai salari degli stessi.
- 2333 Se il versamento dei contributi è attestato da un libretto marche (form. 318.130), il reddito da iscrivere nel CI viene determinato in base al valore delle marche, per i singoli periodi di contribuzione, come segue:

Anni di contribuzione	Formule
1948–1959	Valore marche x 25
1960–1968	Valore marche x 20
1969–1972	Valore marche x 100
	6,4
1973–1974	Valore marche x 100
	9,2
1975 ¹	
– 1° semestre	Valore marche x 100
	9,2
– 2° semestre	Valore marche x 100
	10,2
1976–1987	Valore marche x 100
	10,2
dal 1988	Valore marche x 100
	10,3

¹ In mancanza di dati sufficienti per distinguere tra il 1° ed il 2° semestre, si applica la formula riguardante il 1° semestre.

3.2.5.3 Redditi di persone indipendenti e di persone salariate il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi.

- 2334 Per le persone indipendenti e le persone salariate il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, il reddito da iscrivere è quello che è servito a determinare l'ammontare dei contributi, in conformità con le Tabelle dei contributi (doc. 318.114) dell'anno corrispondente.
Per l'anno 1975, il reddito corrispondente alla contribuzione minima è da determinare basandosi, esclusivamente, sulle Tabelle di contribuzione valide a partire dal 1° gennaio 1973 fino al 30 giugno 1975.
- 2335 Se invece i contributi delle persone indipendenti e delle persone senza attività lucrativa con meno di un anno di assoggettamento alla contribuzione, sono stati calcolati in base alle

direttive pertinenti per un numero di giorni esatto, il reddito da iscrivere nel CI è da calcolare con la stessa formula utilizzata per i contributi, basandosi sul reddito annuale.

3.2.5.4 Reddito di persone senza attività lucrativa

- 2336 Per le persone senza attività lucrativa, quale reddito si iscrive il valore corrispondente alla contribuzione versata, in base alle Tabelle di contribuzione (doc. 318.114) valide per l'anno in questione.
- 2337 Se i contributi versati da studenti senza attività lucrativa
1/98 sono attestati da un libretto marche (form. 318.131), bisogna iscrivere nel CI i redditi annuali corrispondenti al valore delle marche e calcolati secondo la seguente tabella:

Anno civile	Valore delle marche	Reddito annuale
	fr.	fr.
1948–1959	12 (2 x 6)	300
1960–1968	15 (2 x 7.50)	300
1969–1972	48 (2 x 24)	800
1973–1974	90 (2 x 45)	1 000
1975	95 (1 x 45, 1 x 50)	1 000
1976–1978	100 (2 x 50)	1 000
1979–1981	200	2 000
1982–1985	250	2 500
1986–1987	300	3 000
1988–1989	303	3 000
1990–1991	324	3 208
1992–1995	360	3 564
1996	390	3 861

Se il libretto marche, per uno degli anni dal 1948 al 1978 contiene una sola marca, nel CI si iscrive soltanto la metà del reddito annuale indicato. Inoltre sono riservati i N. 2351 e 2353.

3.3 Iscrizioni per casi speciali

3.3.1 I casi che richiedono più di un'iscrizione

- 2338 Bisogna ricorrere a più di un'iscrizione per anno civile quando la persona assicurata
- presenta periodi di contribuzione presso lo stesso datore di lavoro obbligato al conteggio, ma questi periodi non sono consecutivi;
 - ha lavorato presso diversi datori di lavoro;
 - ha pagato contributi simultaneamente a titoli diversi, in virtù degli articoli 5, 6, 8 o 10 della LAVS.
- 2339 I redditi che riguardano i singoli periodi di contribuzione, nella misura in cui questi sono stati determinabili, sono da iscrivere nel CI nei mesi di contribuzione corrispondenti.
- 2340 Se non si può conoscere che il reddito globale riguardante i diversi periodi di contribuzione, un valore simbolico di 1 franco si deve iscrivere per ogni riga precedente l'ultimo periodo di contribuzione. Mentre il saldo del reddito globale annuale è da iscrivere nell'ultimo periodo di contribuzione.

3.3.2 I periodi di salario a cavallo tra due anni civili

- 2341 Se il periodo salariale si estende da dicembre di un anno a gennaio dell'anno successivo, la durata e l'anno di contribuzione da iscrivere nel CI corrispondono, di regola, alla data del pagamento del salario, cioè il mese di gennaio del secondo anno.
- 2342 Condizione per procedere secondo il N. 2341 è tuttavia che vi sia già un'iscrizione la cui durata di contribuzione includa il mese di dicembre del primo anno. Se questo non è il caso, bisogna fare un'iscrizione separata per questo mese, suddividendo il reddito totale in modo proporzionale tra le due iscrizioni.
- 2343 Se, in un'impresa stagionale la stagione invernale si protrae su due anni civili e si conosce soltanto il reddito globale per

tutta la stagione, nel CI bisogna eseguire due iscrizioni, una per ogni anno di contribuzione, suddividendo il reddito in modo proporzionale ai periodi di contribuzione.

1/00 **3.3.3 I contributi ridotti**

- 2344 Se i contributi delle persone indipendenti, delle persone salariate il cui datore di lavoro non è soggetto a contribuzione o 1/05 delle persone senza attività lucrativa giusta l'articolo 11 capoverso 1 LAVS vengono ridotti, il reddito determinante per l'iscrizione nel CI viene calcolato nel modo seguente:

$$\frac{\text{reddito determinante x contributi versati}}{\text{contributi dovuti secondo la tabella 318.114}}$$

Nel caso in cui sia stato versato il contributo minimo, il risultato non deve essere inferiore al reddito minimo per l'iscrizione nel CI indicato nelle "Tabelle dei contributi indipendenti senza attività lucrativa" (Mod. 318.114).

3.3.4 I contributi condonati

- 2345 Quando una persona indipendente, una persona salariata il cui datore di lavoro non è soggetto a contribuzione o una 1/98 persona senza attività lucrativa, ottengono un condono dei contributi minimi, in conformità con l'art. 11, cpv. 2, LAVS, ed è il cantone di domicilio a provvedere al pagamento, procedere secondo i N. 2334 e 2335 o 2336. Nel caso di stranieri senza attività lucrativa indicare inoltre nel CI (campo 20 della registrazione d'iscrizione 1 secondo la cifra 2.2. delle direttive tecniche) il codice per casi speciali 01.

1/00 **3.3.5 I contributi irrecuperabili**

- 2346 I contributi delle persone indipendenti, delle persone salariate il cui datore di lavoro non è soggetto a contribuzione e delle persone senza attività lucrativa sono costitutivi per il calcolo della rendita nella misura in cui sono versati o compensati

con prestazioni. Se i contributi sono dichiarati irrecuperabili, in tutto o in parte, in primo luogo bisogna iscrivere nel CI il reddito sulla base del quale sono stati calcolati i contributi dovuti per gli anni in questione, per poi stornare l'ammontare corrispondente all'ammortamento con una iscrizione "in meno" (N. 2403–2406).

- 2347
1/05 Nel caso di un ammortamento parziale di contributi personali, il reddito da iscrivere nel CI deve essere proporzionato alla somma dei contributi effettivamente pagati. L'iscrizione "in meno" (N. 2346) in questo caso si calcola come segue:

$$\frac{\text{reddito determinante x contributi non pagati}}{\text{contributi dovuti secondo la tabella 318.114}}$$

Nel caso in cui sia stato versato il contributo minimo, il risultato non deve essere inferiore al reddito minimo per l'iscrizione nel CI indicato nelle "Tabelle dei contributi indipendenti senza attività lucrativa" (Mod. 318.114).

- 2348
1/00 Se per diversi anni sono stati dichiarati parzialmente irrecuperabili i contributi personali di persone indipendenti, di persone salariate il cui datore di lavoro non è soggetto a contribuzione o di persone senza attività lucrativa, bisogna iscrivere il reddito corrispondente ai contributi effettivamente pagati ripartito sugli anni civili in proporzione ai redditi annuali per i quali i contributi erano dovuti.
- 2349 La correzione "in meno" del reddito è da contrassegnare con la lettera A. Questa serve a ricordare, al momento dell'attribuzione di una rendita, che vi sono dei contributi irrecuperabili da incassare o compensare, tenendo conto delle disposizioni sulla loro prescrizione. Vanno applicate le relative disposizioni delle DR.

3.3.6 Il pagamento, o la compensazione con prestazioni, di contributi già dichiarati irrecuperabili

- 2350 I redditi corrispondenti a questi contributi vanno iscritti di nuovo nell'anno per il quale i contributi sarebbero stati dovuti.

Se riguardano più anni di contribuzione e non vengono pagati o compensati per l'intero ammontare dovuto, il reddito corrispondente ai contributi effettivamente pagati o compensati è da suddividere tra i diversi anni di contribuzione secondo il N. 2348. Per la nuova iscrizione dopo una RCI bisogna applicare i N. 2716 segg. Il reddito è da contrassegnare con la lettera A, ad indicazione che la correzione "in meno" secondo il N. 2349 è stata fatta.

3.3.7 L'imputazione di contributi provenienti da un'attività lucrativa esercitata da persone non attive

- 2351 Se, nel fissare i contributi dovuti da una persona senza attività lucrativa, sono stati imputati contributi provenienti da una attività lucrativa, si ottiene il reddito da iscrivere nel CI, in d eroga ai N. 2336 e 2337, detraendo i contributi imputabili provenienti da attività, dai contributi dovuti in quanto persona senza attività lucrativa e moltiplicando la somma ottenuta per 9,9.
- 2352 Se, al momento dell'imputazione, la cassa aveva già iscritto nel CI il reddito corrispondente ai contributi dovuti da persona senza attività lucrativa, questa iscrizione va rettificata ai sensi del N. 2351. La procedura da seguire è indicata nei N. 2403 o 2405 e 2406.
- 2353 Nel caso di studenti che, avendo pagato i contributi come persona senza attività lucrativa sotto forma di marche, al momento della restituzione dei contributi, cioè della loro imputazione, bisogna segnare l'importo dei contributi restituiti nel libretto marche.

3.3.8 Le iscrizioni nel caso di insolvenza del datore di lavoro

- 2354 Devono essere iscritti soltanto i redditi realizzati, quelli effettivamente versati o accreditati ad un conto postale o bancario del quale la persona salariata dispone liberamente. Il versa-

mento può essere stato effettuato sia dal datore di lavoro, che dalla cassa disoccupazione (sotto forma di indennità in caso di insolvenza), dall'ufficio fallimenti o da un amministratore di eredità.

2355 L'indennità in caso di insolvenza versata dalla cassa disoccupazione ed i pagamenti fatti direttamente alla persona salariata da parte dell'ufficio fallimenti o dall'amministratore d'eredità, vanno iscritti nel CI su righe separate e da contrassegnare, p. es. con un'aggiunta al numero d'affiliato del datore di lavoro insolvente.

1/05 **3.4 Iscrizione di Lidlöhne**

2356 Su richiesta esplicita degli assicurati il "Lidlohn" incluso nel reddito non considerato per il calcolo della rendita (cifra chiave del genere di contribuzione 7) è iscritto sul CI come reddito considerato per il calcolo della rendita (cifra chiave del genere di contribuzione 1) nella misura della parte proporzionale di "Lidlohn" di cui si deve tener conto fino al 31 dicembre prima del sopraggiungere dell'evento assicurato e nel corso dell'ultimo anno che contribuisce alla formazione della rendita. La parte del reddito considerato per il calcolo della rendita si ottiene moltiplicando il "Lidlohn" per il rapporto tra il numero d'anni d'attività da considerare fino al 31 dicembre precedente il sopraggiungere dell'evento assicurato e il numero totale degli anni d'attività della persona soggetta all'obbligo di versare i contributi. L'anno durante il quale sopraggiunge l'evento assicurato e tutti gli anni seguenti fino alla realizzazione di questo "Lidlohn" sono considerati come anni d'attività. L'incombenza di dimostrare il "Lidlohn" spetta alla persona tenuta a versare i contributi.

2357 Per l'iscrizione del reddito costitutivo per il calcolo della rendita di persone in età da pensionamento bisogna richiedere alla Centrale l'apertura di un CI. Inoltre, alla cassa che paga la rendita va richiesta una RCI. Dopo questa, se del caso, deve essere aperto ancora un CI per l'iscrizione della parte di reddito non costitutivo per il calcolo della rendita. Se invece la cassa teneva già un CI prima che la persona raggiungesse

l'età da pensionamento, bisogna inscrivere il reddito costitutivo per il calcolo della rendita in un CI aggiuntivo aperto in favore della cassa che paga la rendita.

3.5 La restituzione di prestazioni soggette a contribuzione

- 2358 Le prestazioni soggette a contribuzione che, già iscritte nel CI, sono state pagate a torto e devono essere restituite, sono da stornare in conformità con il N. 2403 segg.
- 2359 Uno storno effettuato nel CI in conformità con il N. 2358 non può più essere modificato in seguito. Questo significa che l'importo condonato o ammortizzato di una prestazione da restituire (in tutto o in parte irrecuperabile) così come ogni ricupero o compensazione di questo importo devono essere ignorati nel CI.

3.6 L'iscrizione di accrediti per compiti assistenziali

- 2360 L'iscrizione degli accrediti per compiti assistenziali va fatta nell'anno per il quale l'accredito è stato accordato, in conformità con la circolare riguardante gli accrediti per compiti assistenziali.
- 2361 Il numero d'affiliato sarà formato da una serie di 1 (11111111111) e la cifra chiave del genere di contribuzione sarà lo 0. I campi "Durata della contribuzione" e "Reddito" contengono degli 0; nell'estratto del CI risultano vuoti.
- 2362 La quota parte dell'accredito per compiti assistenziali va indicata con un numero a due cifre che si iscrive dopo il numero chiave particolare secondo il N. 2612. (Esempio: accrediti completi = 01, accrediti della metà = 02, accrediti di un terzo = 03).

3.7 I controlli della plausibilità

- 2363 Tutte le iscrizioni nei CI sono da sottoporre, al minimo, ai seguenti controlli automatici:
- 2364 – Verifica del numero di controllo dei numeri d'assicurato a undici cifre (v. "Il numero d'assicurato" doc. 318.106.12).
- 2365 – Controllo del limite inferiore d'età, a partire dal quale i contributi sono esigibili, secondo la formula seguente:
anno di contribuzione meno anno di nascita (4^a e 5^a cifra del numero d'assicurato) ≥ 18 .
E' riservata la particolarità menzionata al N. 2610 a proposito dello splitting in caso di divorzio.
- 2366 – Controllo del numero chiave per le iscrizioni "in meno" e gli storni:
– Numeri chiave ammessi: 1, 8, 9 o vuoto (zero nell'annuncio alla Centrale); inoltre l'utilizzazione dei numeri chiave 8 e 9 deve essere limitata agli anni di contribuzione per i quali le iscrizioni sono ancora state fatte senza il controllo del segno qui di seguito descritto.
– Controllo del segno: i numeri chiave 1 e 9 sono ammessi soltanto per iscrizioni "in meno" del reddito; in tutti gli altri casi tratta di iscrizioni "in più" del reddito.
- 2367 – Controllo del numero chiave del genere di contribuzione:
– Numeri chiave ammessi: 0–9.
– Nel caso di iscrizioni con il numero chiave 6, al posto del numero d'assicurato bisogna indicare il numero degli assicurati coinvolti (a 1 o 2 cifre).
– il numero chiave 7 (reddito non costitutivo per il calcolo della rendita secondo il N. 2307) richiede l'esistenza di un CI aperto tramite la Centrale.
- 2368 – Controllo della durata di contribuzione (inizio e fine):
– cifre ammesse: 01–12, 66, 77 e 99 oltre agli zeri (per gli accrediti per compiti assistenziali e lo splitting in caso di divorzio).

- 2369 – Controlli in relazione con una RCI:
- Se l'iscrizione nel CI riguarda il periodo prima della data di chiusura è da aprire un CI aggiuntivo.
 - Se l'iscrizione nel CI riguarda il periodo successivo alla data di chiusura, il CI deve essere riaperto tramite la Centrale.

4. La rettifica di iscrizioni nel CI

4.1 L'aumento del reddito

- 2401 Se nel CI è stato iscritto un reddito troppo basso, la differenza deve essere registrata con un'iscrizione completa aggiuntiva.
- 2402 Di regola deve essere indicato il periodo di contribuzione al quale si riferisce l'iscrizione aggiuntiva. Tuttavia, se non subisce modifica, può essere indicato con i numeri 99.99.

4.2 La diminuzione del reddito

4.2.1 Senza modifica del periodo di contribuzione

- 2403 Quando si deve diminuire il reddito iscritto nel CI, senza modificare il periodo di contribuzione, la differenza può essere iscritta "in meno". Al numero chiave per il genere di contribuzione (N. 2314) bisogna anteporre il numero chiave 1 (N. 2315). Invece delle cifre per i mesi vanno iscritti i numeri 99.99. Il reddito da sottrarre, nelle stampe del CI, è da contrassegnare con il segno "meno" (-).

4.2.2 Con modifica simultanea della durata di contribuzione

- 2404 Quando, oltre ad un reddito troppo elevato è stata iscritta nel CI anche una durata di contribuzione errata, bisogna seguire le indicazioni dei N. 2405 e 2406.

4.3 Altre rettifiche

- 2405 Le altre rettifiche si eseguono stornando l'iscrizione errata con una registrazione "in meno" per poi eseguire l'iscrizione corretta. Lo stesso metodo si deve seguire quando la procedura secondo i N. 2401-2403 potrebbe creare equivoci. Se invece si tratta soltanto di correggere un numero d'affiliato,

un numero chiave per il genere di contribuzione o la durata di contribuzione, l'iscrizione errata può essere sostituita da quella corretta.

- 2406 Per la registrazione "in meno", al numero chiave del genere di contribuzione è da anteporre il numero chiave 1, restando riservato il N. 2407. Inoltre, nella stampa del CI, l'importo del reddito deve essere contrassegnato dal segno "meno" (-).
- 2407 Per lo storno di un'iscrizione contraddittoria (N. 2408) il numero chiave per il genere di contribuzione va fatto precedere dal numero chiave 8 o 9, in conformità con il N. 2315.
- 2408 Un'iscrizione contraddittoria sussiste quando:
- il numero chiave per il genere di contribuzione ed eventualmente anche il numero chiave per la rettifica indicano un'iscrizione "in più" del reddito, mentre questo è stato iscritto "in meno";
 - il numero chiave per il genere di contribuzione ed eventualmente anche il numero chiave per la rettifica indicano un'iscrizione "in meno" del reddito, mentre questo è stato iscritto "in più".
- Questo tipo di iscrizione può essere trovato soltanto per gli anni precedenti l'introduzione del controllo di plausibilità secondo il N. 2366 (di regola prima del 1980).

4.4 Le correzioni da eseguire dopo la RCI

- 2409 Seguire le indicazioni dei N. 2716–2721.

5. L'estratto del CI

5.1 L'estratto del CI destinato agli assicurati

5.1.1 I diritti degli assicurati

- 2501 Gli assicurati hanno il diritto di richiedere ad ognuna delle casse che tiene un loro CI, un estratto di tutte le iscrizioni effettuate. Lo stesso diritto compete anche alle persone soggette a contribuzione in età da pensionamento. La richiesta va presentata in forma scritta, indicando il numero d'assicurato.
- 2502 L'estratto del CI è gratuito.
1/99
- 2503 Gli assicurati possono anche richiedere alla cassa che esegua una ricapitolazione di tutti i CI. In questo caso vanno applicati i N. 2514–2517.

5.1.2 La consegna

- 2504 Per principio l'estratto del CI si deve consegnare personalmente all'assicurato. La consegna a terzi è regolata dalla circolare sull'obbligo del segreto e la comunicazione degli atti in materia di AVS/AI/IPG/PC/AFA (doc. 318.107.06).

5.1.3 La forma ed il contenuto

- 2505 L'estratto del CI deve avere il formato A4 orizzontale e deve rispettare le prescrizioni per la configurazione indicate nell'appendice 7.
La parte sinistra deve presentare il contenuto del CI nell'ordine seguente:
- il numero della cassa che tiene il CI (N. 2516);
 - il numero d'affiliato (N. 2308–2312, 2361 e 2611);
 - il codice del reddito composto dal numero chiave per il genere di contribuzione (N. 2314 e 2361) preceduto, se del

caso, dal numero chiave indicativo delle iscrizioni “in meno” e di storno (N. 2315);

- la parte di accredito per compiti assistenziali (N. 2362);
- la durata di contribuzione (N. 2316 segg.);
- l’anno di contribuzione (N. 2324 segg. e 2360);
- il reddito (N. 2329 segg.)

La parte destra deve contenere le indicazioni seguenti:

- per le persone salariate il nome ed eventuale luogo del datore di lavoro;
- la designazione del genere di reddito desunto dai numero chiave per il genere di contribuzione e dai numeri d’affiliato particolari (N. 2309–2312, 2361 e 2611). I testi trilingui riportati nel modello di estratto di conto all’appendice 7 sono obbligatori.

Nell’angolo superiore sinistro va indicato il nome del formulario “Estratto del conto individuale” ed in alto a destra, il nome e l’indirizzo della cassa. Inoltre deve essere indicata la data di emissione e richiamata l’attenzione sul promemoria allegato o il testo analogo stampato sul retro del formulario stesso (N. 2506).

- 2506 Le spiegazioni (N. 2508) ed i mezzi legali (N. 2509) si devono comunicare agli assicurati con un promemoria edito dal Centro d’informazione dell’AVS/AI. Invece di allegare il promemoria separato, il testo dello stesso può essere stampato, nella lingua desiderata, sul retro del formulario dell’estratto del CI.
- 2507 A meno che gli assicurati facciano una richiesta specifica diversa, la cassa può limitare il CI alle iscrizioni effettuate dopo la data d’emissione dell’ultimo CI richiesto. Il primo CI invece, deve contenere tutte le iscrizioni.
- 2508 Delle spiegazioni indispensabili fa parte p. es.
- la precisazione che per gli assicurati senza attività lucrativa il reddito iscritto nel CI corrisponde ai contributi AVS/AI/IPG pagati;
 - il fatto che l’estratto riporta le iscrizioni nel CI aggiornate fino alla fine dell’anno precedente;
 - l’indicazione che i mesi di contribuzione vengono iscritti soltanto a partire dal 1969 (per gli stranieri e, se del caso, anche Svizzeri) rispettivamente dal 1979 (Svizzeri);

- il significato dei diversi numeri chiave;
- il significato dei numeri 66, 77 e 99 al posto dei mesi di contribuzione;
- il fatto che per gli accrediti per compiti assistenziali viene iscritto soltanto il diritto agli stessi (non un importo per il reddito);
- avvertire gli assicurati che estratti di CI tenuti da altre casse vanno richiesti a queste casse (se non è stata richiesta una ricapitolazione dei conti) e che gli indirizzi delle stesse figurano sulle ultime pagine degli elenchi telefonici.

2509 Nell'informazione sui mezzi legali si deve menzionare che
1/05 l'assicurato, qualora non riconoscesse l'esattezza di un'iscrizione, può richiedere una rettifica entro 30 giorni dalla rice-
vuta dell'estratto del CI.

1/05 **5.1.4 Trattamento delle richieste di rettifica**

2510 La cassa non deve essere troppo esigente per quanto ri-
1/05 guarda l'aspetto formale delle richieste di rettifica. Ogni os-
servazione scritta che esprima dubbi o contesti il contenuto
del CI va trattata come una richiesta di rettifica.

2511 Ogni richiesta di rettifica è da esaminare con attenzione e
1/05 non può essere tacitata con il pretesto della prescrizione se-
condo l'art. 16 LAVS. Se può essere provato che i contributi
legalmente dovuti sono stati trattenuti da un datore di lavoro,
i redditi corrispondenti devono essere iscritti nel CI, anche se
il caso risale a parecchi anni addietro ed il datore di lavoro
non ha mai versato i contributi. Allo stesso momento la cassa
deve anche verificare se esiste la possibilità di recuperare i
contributi arretrati dal datore di lavoro o di promuovere
un'azione per il risarcimento dei danni. Il risultato di queste
indagini va conservato nell'incartamento.

2512 Rettifiche al CI possono essere fatte soltanto se la loro
1/05 necessità è completamente provata o se è stato commesso
un errore d'iscrizione evidente. Se mancano iscrizioni relative
alle indennità AD, il caso è da chiarire con il seco, Divisione
assicurazione disoccupazione.

- 2513 La cassa si pronuncia in merito ad una richiesta di rettifica
1/05 con una decisione impugnabile mediante opposizione e vi aggiunge, se del caso, un estratto del CI rettificato.

5.2 La riunione di estratti di CI destinata agli assicurati

- 2514 Gli assicurati hanno il diritto di richiedere, in ogni momento,
1/99 alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi o a una qualsiasi altra cassa un estratto di tutti i CI tenuti a loro nome presso le diverse casse. La richiesta deve essere presentata in forma scritta e deve esservi indicato il numero d'assicurato. Bisogna applicare le disposizioni al N. 2504 segg. Richieste provenienti dall'estero sono di competenza della Cassa Svizzera
- 2515 Soppresso
1/99
- 2516 La cassa incaricata si procura gli estratti del CI secondo il N. 2517. Con i dati CI raccolti, la cassa stampa un estratto per ogni CI oppure ricapitola i dati in un unico documento, ordinandoli in ordine cronologico per anni di contribuzione ed indicando il numero della cassa che tiene il CI alla sinistra di ogni riga. La cassa trasmette il documento all'assicurato e gli fa notare il fatto che tutte le richieste d'informazione o gli eventuali reclami sono da indirizzare alla cassa che tiene il CI relativo e che gli indirizzi di tutte le casse figurano sulle ultime pagine dell'elenco telefonico.
- 2517 Per la riunione degli estratti di CI (numero chiave ARC 97)
1/99 si procede analogamente alla procedura per la RCI regolata al N. 2704 segg. I dati riguardanti i CI sono trasmessi alla cassa richiedente in conformità alla cifra 2 delle direttive tecniche.

5.3 La riunione di copie di CI destinate alle casse

- 2518 Se una cassa ha bisogno di informazioni sulle iscrizioni nel CI di una persona assicurata, si procura le copie di CI in conformità con il N. 2519.
- 2519 Per la riunione di copie di CI (numero chiave ARC 93) si procede analogamente alla procedura per la RCI regolata dal N. 2704 segg. I dati riguardanti i CI sono trasmessi alla cassa richiedente in conformità alla cifra 2 delle direttive tecniche. Per ottenere anche i nomi dei datori di lavoro utilizzare il numero chiave ARC 98.
- 2520 Quando si tratta di verificare se dei beneficiari di rendita di vecchiaia soggetti a contribuzione abbiano pagato la doppia contribuzione minima, allo scopo di liberare i loro coniugi senza attività lucrativa e non ancora in età da pensionamento dall'obbligo della contribuzione, richiedere la riunione con il numero chiave ARC 93 o 98.

5.4 La riunione di copie di CI per la comunicazione di periodi di contribuzione svizzera nell'ambito delle convenzioni

- 2521 Quando la Cassa svizzera deve comunicare, su richiesta di un istituto assicurativo straniero, dati su periodi d'assicurazione e di contribuzione, lo fa procurandosi le copie di CI in conformità con il N. 2522.
- 2522 Per la riunione delle copie di CI (numero chiave ARC 94) si procede analogamente alla procedura per la RCI regolata dal N. 2704 segg. Inoltre si procede anche in conformità con il N. 2713. I dati riguardanti i CI si devono trasmettere alla Cassa svizzera in conformità alla cifra 2 delle direttive tecniche.

6. Lo splitting in caso di divorzio

6.1 L'ordine di splitting

- 2601 L'ordine di splitting si deve inoltrare alla Centrale per i due coniugi separatamente, con il numero chiave ARC 95. Per la procedura d'annuncio seguire il N. 3101 segg.
- 2602 Per la conferma dell'ordine e la sua notifica alle casse coinvolte si procede in modo analogo alla procedura per la RCI (N. 2706 segg.).
- 2603 Dopo aver eseguito lo splitting, tutte le iscrizioni nei CI
1/98 dei due coniugi vanno trasmesse alla cassa committente in conformità alla cifra 2 delle direttive tecniche. Nel campo 18 della registrazione di controllo 1 dell'applicazione 39 dev'essere indicato se lo splitting è stato eseguito (codice 1) oppure no (codice 0).
- 2604 La cassa committente deve verificare, controllando i dati forniti nelle conferme d'ordine di splitting, che i CI nuovi eventualmente aperti con il numero d'assicurato del coniuge, le siano annunciati dopo la divisione dei redditi. Se invece nel campo 18 (N. 2603) è indicato che non è stato eseguito uno splitting, cade anche la necessità di un nuovo CI per il coniuge.
2604. Se la cassa di compensazione tiene già un CI per ognuno
1 dei coniugi, questi CI vanno annunciati solo una volta anche
1/98 se vengono trattati due mandati di splitting.
- 2605 Quando tutte le casse coinvolte hanno concluso la divisione dei redditi, la cassa committente deve far emettere, con il numero chiave ARC 33, dei nuovi CA per gli assicurati. I CA vecchi vanno distrutti.
- 2606 I dati dell'ordine di splitting sono da conservare fino a quando si avrà la certezza che non esiste più la possibilità di iscrizioni tardive causate da controlli di datori di lavoro, da tassazioni definitive riguardanti i contributi personali o dall'ammortamento di contributi.

- 2607 Un ordine di splitting emesso per errore va revocato con il numero chiave ARC 96. In base all'annuncio della Centrale, tutte le iscrizioni relative allo splitting (genere di contributi 8) per i coniugi sono da annullare e deve essere ristabilito lo stato originario del CI.
- 2608 Se un ordine di splitting è stato dato per un numero d'assicurato sbagliato o se contiene dei dati errati riguardanti gli anni relativi allo splitting o il numero d'assicurato del coniuge, quest'ordine è da revocare. In seguito, con un nuovo ordine di splitting, si devono annunciare i dati corretti, tenendo conto del N. 3103.

6.2 La divisione dei redditi

- 2609 La divisione dei redditi e le iscrizioni conseguenti nei CI sono regolamentati dalla circolare sullo splitting in caso di divorzio.
- 2610 L'eventuale apertura di un CI per il coniuge deve essere annunciata con il numero chiave ARC 65. A causa della presa in considerazione degli anni di gioventù, nel CI del coniuge più giovane possono dover essere eseguite iscrizioni anche per anni durante i quali non era ancora soggetto a contribuzione o non era ancora nato.
- 2611 Come numero di conto viene indicato il numero d'assicurato del coniuge secondo il mandato di splitting e come numero chiave per il genere di contribuzione la cifra 8. Il campo "Durata dei contributi" contiene degli zeri; nell'estratto del CI è vuoto.
- 2612 Le iscrizioni conseguenti allo splitting, per i seguenti casi particolari, vanno contrassegnate con il numero chiave seguente:
- 1 = redditi divisi di anni di gioventù;
 - 2 = redditi divisi che sono inseriti in una lacuna contributiva della durata di un anno intero che può essere colmata tenendo conto di un anno di gioventù;

- 3 = redditi divisi che sono inseriti in una lacuna contributiva della durata di un anno intero che può essere colmata tenendo conto di un anno aggiuntivo;
- 4 = reddito annuo medio determinante diviso per gli anni civili durante i quali uno dei coniugi è stato beneficiario di una rendita di invalidità;
- 5 = redditi divisi già presi in considerazione per una rendita.

6.3 Le iscrizioni effettuate ulteriormente nel CI

- 2613 I redditi retroattivi riguardanti gli anni sottoposti allo splitting che devono essere iscritti nel CI dopo l'esecuzione dell'ordine di splitting (costatati p. es. in occasione di un controllo di datori di lavoro o di tassazioni definitive che riguardano le contribuzioni personali) sono dapprima da iscrivere sul CI della persona in questione e poi da dividere. Questo vale anche per le iscrizioni "in meno", dove la parte da "splittare" è da iscrivere "in più".
- 2614 Quando si devono ammortizzare a posteriori dei contributi personali per anni per i quali la divisione è già avvenuta, la divisione deve essere stornata. Se, più tardi, l'ammortamento può essere compensato interamente o in parte con la rendita, si deve rettificare lo storno allora eseguito nel CI del coniuge con un'iscrizione corrispondente "in più".

7. Riunione dei CI (RCI)

7.1 In generale

- 2701 La cassa competente per
- fissare una rendita AVS o AI,
 - la restituzione di contributi in base all'art. 18 cpv. 3 LAVS,
 - la restituzione o il trasferimento di contributi in base ad una convenzione internazionale,
- incarica la Centrale della RCI per le persone assicurate i cui redditi sono da prendere in considerazione. La Centrale invita le casse che tengono un CI ad eseguirne la chiusura ed a trasmettere il tutto alla cassa committente.
- 2702 Come ulteriore salvaguardia da versamenti in doppio, una RCI è da fare anche quando sul CA non risultano casse tenenti un CI per la persona assicurata o è chiaro che questa persona – i cui eventuali redditi teoricamente dovrebbero essere presi in considerazione al momento del calcolo della rendita – non ha mai pagato contributi.
- 2703 Se, dopo l'esecuzione di una RCI, vi sono ancora CI aperti per la medesima persona – p. es. sotto un altro numero d'assicurato – bisogna mettere al corrente la Centrale con una lettera. La Centrale provvederà alla necessaria registrazione dei dati o alla concatenazione, invierà un ordine di chiusura e di trasmissione del CI alle casse coinvolte e farà pervenire alla cassa committente una conferma della RCI complementare.

7.2 L'ordine di RCI

- 2704 L'ordine di RCI è da impartire alla Centrale per mezzo dell'ARC. La procedura è regolata dai N. 3101 segg. Se, per un caso particolare, bisogna riunire i CI per due persone assicurate si deve compilare un ordine per ciascuna di esse.
- 2705 Quando un CA presentato reca un numero d'assicurato inferiore ad undici cifre e l'ordine della RCI si basa su questo, l'annuncio alla Centrale deve essere completato con il nome,

la data di nascita ed il paese d'origine. Comunicare inoltre un eventuale numero d'assicurato di rinvio indicato sul retro del CA con i dati personali relativi. Se questi ultimi sono sconosciuti, richiederli alla persona assicurata.

7.3 La conferma della RCI

- 2706 La cassa committente riceve dalla Centrale una conferma che contiene i numeri delle casse che sono state incaricate di chiudere e trasmettere il CI della persona assicurata e, se del caso, anche i diversi numeri d'assicurato appartenenti alla stessa. La conferma contiene anche i dati elencati sotto la cifra 1.324 delle direttive tecniche.
- 2707 Nel caso di una prestazione la Centrale emette simultaneamente anche un nuovo CA e trasmette, se necessario, un'autorizzazione all'apertura di un CI (N. 2202).

7.4 L'ordine di chiusura e trasmissione del CI

- 2708 La Centrale fa pervenire alle casse che tengono un CI per la persona assicurata un ordine di chiusura e di trasmissione del CI. Eccezione fanno le casse che secondo il Registro centrale hanno utilizzato il numero chiave ARC 67 o 81 per aprire un CI. Anche questo tipo di CI può, tuttavia, essere oggetto di una RCI, con l'ausilio dei numeri chiave ARC 93 o 98.
- 2709 L'ordine contiene il numero chiave determinante per la RCI e i dati indicati sotto la cifra 1.325 delle direttive tecniche.
- 2710 Quando la cassa committente tiene un CI per la persona assicurata, anch'essa riceverà un ordine di chiusura e trasmissione.

7.5 La chiusura e la trasmissione del CI

- 2711 Per una RCI in caso di prestazione, si deve chiudere il CI dopo avervi apportato tutte le iscrizioni fino alla data determinante per la chiusura (N. 3120) e dopo aver provveduto a bloccare gli stessi per altre RCI.
- 2712 Le iscrizioni nel CI che deve essere chiuso e che riguardano il periodo posteriore alla data di chiusura, non saranno bloccate, ma resteranno attive in previsione della riapertura del CI secondo il N. 2202.
- 2713 L'ordine contiene indicazioni relative al domicilio in Svizzera. La cassa che tiene il CI deve procedere nella maniera seguente per determinare la durata di contribuzione esatta:

Codice 1 = la persona era domiciliata in Svizzera dal
al

– *Mandato*

Non è più necessario fare delle ricerche riguardanti le iscrizioni al CI corrispondenti a questo periodo. Soltanto per iscrizioni nel CI per periodi prima e dopo il domicilio in Svizzera che cadono negli anni prima del 1969 è da indicare il ramo d'attività (cifra 2.2 delle direttive tecniche, osservazioni 5 e 7 nella parte CI).

Codice 2 = la persona non era domiciliata in Svizzera

– *Mandato*

In questo caso i CI devono, di regola, contenere la durata di contribuzione esatta per quanto riguarda gli anni dopo il 1969. Mentre per periodi prima del 1969 è da indicare in ogni caso il ramo d'attività (cifra 2.2 delle direttive tecniche, osservazioni 5 e 7 nella parte CI).

Codice 3 = Convenzioni con Germania, Finlandia, Norvegia.

– *Mandato*

vedi mandato per il codice 2.

- 2714 La cassa incaricata deve trasmettere i dati CI alla cassa committente entro dieci giorni, in conformità con la cifra 2 delle direttive tecniche.
- 2715 Il CI va trasmesso alla cassa committente anche se non contiene alcuna iscrizione fino alla data di chiusura (N. 3120).

7.6 Le iscrizioni e le rettifiche da eseguire dopo una RCI

- 2716 La cassa incaricata che, dopo aver trasmesso il CI, deve apportare ulteriori iscrizioni o rettifiche per il periodo prima della data di chiusura (N. 3120), deve aprire un CI aggiuntivo e trasmetterlo – indicando la persona avente diritto alle prestazioni – alla cassa committente. La registrazione di controllo 1 dell'applicazione 39 secondo la cifra 2.2 delle direttive tecniche va munita del codice 1 nel campo 17. Contemporaneamente, bisogna bloccare le iscrizioni in questione per altre RCI.
- 2717 Se la cassa committente costata, prima della data di chiusura, che vi sono iscrizioni mancanti o da rettificare e queste operazioni non sono di sua competenza, deve informare la cassa incaricata che poi procede secondo il N. 2716.
- 2718 Se è la cassa committente ad essere competente, essa procede alle iscrizioni sul suo CI e le blocca poi per altre RCI.
- 2719 Quando una cassa apre un CI per una persona assicurata e viene poi informata (N. 2212) che questo CI è già stato oggetto di una RCI da parte di un'altra cassa, e costata che questo CI contiene delle iscrizioni per il periodo prima della data di chiusura, deve procedere secondo l'osservazione 4 della cifra 1.322 delle direttive tecniche.
- 2720 Se devono essere compensati dei contributi già stati dichiarati irrecuperabili da un'altra cassa, procedere secondo il N. 2717.
- 2721 Se la cassa committente costata, dopo aver ricevuto i CI, che in via eccezionale sono da prendere in considerazione anche

dei redditi del periodo posteriore della data di chiusura, deve ordinare una seconda RCI con la data di chiusura corrispondente (N. 3120).

7.7 Le revoca della RCI

- 2722 Un ordine di RCI emesso a torto va revocato con il numero chiave ARC 99, anche se la cassa committente è la sola a tenere un CI o se nessuna cassa tiene un CI. La procedura da seguire è indicata al N. 3101 segg.
- 2723 Il blocco dei dati è da annullare per gli anni (N. 2711) corrispondenti al periodo di pensionamento anticipato e il numero chiave del genere di contribuzione, 7, va sostituito con il numero chiave appropriato. Inoltre i dati relativi alla RCI devono essere cancellati o bloccati. I dati di una RCI precedente, se sono stati archiviati a causa della RCI appena revocata, devono essere riattivati.
- 2724 La cassa committente, inoltre, distrugge il nuovo CA emesso in base al N. 1508 e restituisce alla persona assicurata il CA precedente.

8. La modifica e la cancellazione di dati memorizzati

- 2801 Una volta memorizzati i dati non devono essere né modificati né cancellati. Fanno eccezione i casi di cui ai N. 2607, 2723 e 2802.
- 2802 E' permesso modificare:
- il numero d'assicurato, quando deve essere portato a undici cifre;
 - il numero d'assicurato, i nomi ed il paese d'origine, quando queste modifiche devono essere fatte in base ad un annuncio della Centrale;
 - il numero d'assicurato ed eventualmente i nomi, se a due persone è stato assegnato lo stesso numero d'assicurato e devono essere separate e distinte;
 - il numero d'assicurato memorizzato quale rinvio, nel caso in cui in una concatenazione circolare questo numero sia oggetto di una mutazione;
 - il numero della cassa/agenzia committente quando gli incarti della rendita sono trasmessi ad un'altra cassa.

3^a parte: La procedura per lo scambio di dati con la Centrale

1. Gli annunci delle casse alla Centrale

1.1 I principi

- 3101 Si devono annunciare alla Centrale tutti i dati riguardanti l'emissione di un CA, l'apertura di un CI o la registrazione della cassa emette l'annuncio quale cassa che tiene il CI, così come quelli necessari per la RCI e l'ordine di splitting sono da annunciare alla Centrale. Alla Centrale possono anche essere richieste riunioni di copie di CI e di estratti di CI.
- 3102 I dati da annunciare per ogni singolo caso sono indicati nella tabella dell'appendice 2.
- 3103 La revoca di una RCI (numero chiave ARC 99) e un'eventuale nuova RCI per la stessa persona assicurata, non devono far parte della stessa trasmissione di dati. Lo stesso vale per l'annullamento ed il nuovo annuncio di un ordine di splitting.

1.2 La forma dell'annuncio

- 3104 L'annuncio al registro centrale (ARC) va fatto con la trasmissione elettronica di dati secondo la cifra 1.2 della 2^a parte delle direttive tecniche.

1.3 Il contenuto dell'annuncio (ARC)

a. Numero della cassa/agenzia

- 3105 Si deve indicare il numero della cassa che emette l'annuncio. Questo numero deve essere conforme a quello dell'elenco ufficiale degli indirizzi (doc. 318.109).

b. Riferimenti interni della cassa

- 3106 I riferimenti interni possono essere concepiti dalla cassa stessa in base alle sue necessità.

c. Il numero d'assicurato

- 3107 Alla presenza di diversi CA da concatenare tra loro (N. 1312) deve essere annunciato, nel campo "numero d'assicurato" il numero d'assicurato corrispondente alle generalità attuali. Se nessuno dei CA corrisponde alle generalità attuali, indicare un numero d'assicurato di uno dei CA che si vogliono concatenare. Per gli altri numeri d'assicurato si veda il N. 3118.
- 3108 Se è conosciuto soltanto il numero d'assicurato a otto cifre – eventualmente con il numero d'ordine – bisogna annunciare anche il nome, la data di nascita e il paese d'origine.

d. Indicazione del nome

- 3109 Per nome si intende il cognome (nome di famiglia) ed i nomi di battesimo. Il cognome precedente (cognome da nubile o acquisito con un precedente matrimonio) delle donne coniugate o vedove, fa parte del nome di famiglia sia che sia posto prima, senza trattino, o dietro lo stesso, con trattino. Lo stesso vale per donne divorziate che non abbiano ripreso il loro cognome da nubile e per mariti che abbiano cambiato ufficialmente nome, scegliendo come nome di famiglia il cognome della moglie e vogliano porre il nome precedente prima o dopo quello nuovo. Se il cognome della donna diventa il nome di famiglia dei coniugi, questa donna porta un solo nome (perché questo avvenga è necessario un cambiamento ufficiale del cognome da parte del marito).

Per una migliore identificazione delle persone assicurate devono essere sempre trasmessi tutti i nomi di battesimo indicati nei documenti d'identità ufficiali.

- 3110 L'ortografia dei nomi deve essere conforme a quella usata sulla domanda di CA. Il cognome va separato dai nomi di battesimo che lo seguono, con una virgola. Se 40 posizioni non sono sufficienti per scrivere il nome per intero, i nomi di battesimo che non possono più essere scritti per esteso vanno abbreviati in modo intelligibile o eventualmente tralasciati del tutto.
- 3111 I nomi di persone straniere, per principio, si devono trascrivere in base alla legislazione del loro paese d'origine, così come indicati sui loro documenti d'identità (ivi compresi eventuali trattini o la lettera y). Se una persona straniera porta più di un patronimico, il nome del quale si serve nella vita quotidiana può essere posto al primo posto nella sequela di nomi.
- 3112 Per tutte le persone senza nome di battesimo, indicare NN al posto dello stesso.

e. Sesso

- 3113 Il sesso va designato con i numeri chiave seguenti:
1 = persona di sesso maschile,
2 = persona di sesso femminile.
Se, in casi eccezionali, il sesso di una persona straniera o apolide non è identificabile in base ai documenti d'identità ufficiali e non può neanche essere determinato con ulteriori indagini, il caso va sottoposto all'Ufficio federale dello stato civile, 3003 Berna.

f. Data di nascita

- 3114 La data di nascita – giorno, mese, anno – va annunciata come segue: 04.09.84
Se, di una persona straniera, rifugiata o apolide è conosciuto soltanto l'anno di nascita, ma non la data precisa, sia il giorno che il mese sono da indicare con due zeri. Allo stesso modo si procede anche se una tale persona poi acquisisce la nazionalità svizzera.

g. Stato d'origine

- 3115 Il paese d'origine va indicato con il numero chiave tratto dalla tabella "I numeri chiave degli stati" (318.106.11). Se il paese d'origine è sconosciuto si utilizza il numero chiave 999 (questo è ammesso soltanto per annunci con il numero chiave ARC 63, in tutti gli altri casi lo stato d'origine dovrà essere accertato). Per gli apolidi annunciare il numero chiave 998.

h. Motivo dell'annuncio

- 3116 Il motivo dell'annuncio si deve indicare con uno dei numeri chiave elencati nell'appendice 1.

i. Numero d'assicurato utilizzato finora

- 3117 Il numero d'assicurato utilizzato finora va completato con i nomi di famiglia e di battesimo, con la data di nascita e lo stato d'origine corrispondenti, nel caso che il CA
- rechi un numero d'assicurato ad otto cifre, eventualmente con il numero d'ordine;
 - non possa essere presentato, ma la cassa conosca il numero d'assicurato (di 8 o 11 cifre) utilizzato finora.
- Se la cassa ignora anche il numero d'assicurato utilizzato finora, deve annunciare le generalità finora valide.
- 3118 Quando la persona assicurata possiede diversi CA che sono da concatenare (N. 3107) per l'annuncio del secondo CA è da compilare il campo "Numero d'assicurato utilizzato finora 1", per il terzo CA il campo "Numero d'assicurato utilizzato finora 2" e per il quarto CA il campo "Numero d'assicurato utilizzato finora 3". Nel caso vi sia un numero d'assicurato inferiore a 11 cifre devono essere indicati anche il nome, la data di nascita e lo stato d'origine.

k. L'avente diritto alla prestazione

- 3119 La persona avente diritto alla prestazione va designata
1/98 con il numero chiave 1, se si tratta della persona stessa per la quale è stato dato l'ordine della RCI. Se ciò non è il caso, si indica il numero chiave 0 (zero) che si dovrà completare – per uso interno della cassa committente – con il numero d'assicurato dell'avente diritto in questione. Se vi sono più persone aventi diritto alla prestazione sono sufficienti le indicazioni per una sola di esse.

l. Data di chiusura

- 3120 Quale data di chiusura del CI indicare:
- l'anno precedente all'anno nel quale l'evento assicurato si verifica, se il reddito è preso in considerazione fino al 31 dicembre di quell'anno;
 - il mese che precede e l'anno nel quale si verifica l'evento assicurato, se anche il reddito ottenuto dopo il 31 dicembre dell'anno precedente è da prendere in considerazione;
 - il mese e l'anno di partenza nel caso di restituzione dei contributi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento.
- Sia il mese che l'anno sono da indicare con una cifra a 2 posizioni.

m. Data dell'ordine

- 3121 Indicare la data alla quale la cassa dà l'ordine alla Centrale.

n. Domicilio in Svizzera

- 3122 Perché possa essere determinata la durata esatta della contribuzione, alla cassa che tiene un CI devono essere fornite le indicazioni seguenti:
- codice d'informazione;
 - durata del domicilio.
- I dettagli sono regolati dalla cifra 1.22 delle direttive tecniche.

o. Splitting in caso di divorzio

- 3123 Dando un ordine di splitting alle casse coinvolte bisogna fornire le seguenti indicazioni:
- il numero d'assicurato ad undici cifre del coniuge;
 - gli anni da sottoporre allo splitting con, se del caso, i particolari numeri chiave relativi.
- I dettagli sono regolati dalla cifra 1.22 delle direttive tecniche.

2. Gli annunci della Centrale alle casse

- 3201 La Centrale invia alle casse un avviso di ricevuta con l'indicazione di tutti gli ARC che ha evaso. I dettagli sono regolati dalla cifra 1.321 delle direttive tecniche.
- 3202 Quando un avviso di ricevuta reca la dicitura "ancora in via di elaborazione", la cassa non deve prendere alcuna iniziativa, a meno che riceva un avviso separato con le indicazioni ed istruzioni necessarie. In un avviso di ricevuta ARC susseguente la Centrale menzionerà di nuovo questo caso, o con un nuovo commento, o con l'indicazione che è stato evaso.
- 3203 Contemporaneamente all'avviso di ricevuta ARC la cassa riceverà l'eventuale CA, l'autorizzazione ad aprire il CI, la conferma della RCI o dell'ordine di splitting.

3. La rettifica dei dati

- 3301 Se la cassa costata che i dati comunicati dalla Centrale contengono degli errori, non sono completi o, se una verifica mostra che le generalità fornite dalla Centrale sono errate, deve avvisare la Centrale con uno scritto indicante come riferimento la data dell'annuncio.
- 3302 Se l'avviso di ricevuta ARC contiene l'indicazione che la cassa tiene già, per il numero d'assicurato indicato un CI per la persona assicurata, la cassa deve confrontare i dati ARC forniti alla Centrale con quelli di questo CI. Se non si tratta dello stesso CI, l'apertura del CI deve essere richiesta di nuovo, fornendo i dati corretti.

4. Annunci in sospeso

- 3401 La cassa deve comunicare alla Centrale, per iscritto, gli annunci rimasti sospesi, se:
- entro 15 giorni dall’annuncio ARC il caso non è stato menzionato in un avviso di ricevuta ARC;
 - un caso è segnalato, sull’avviso di ricevuta ARC, con la dicitura “ancora in via di elaborazione” e se, entro 30 giorni l’ARC non è stato evaso oppure la cassa stessa invitata a procedere ad ulteriori indagini.
- 3402 Le domande, gli annunci e le comunicazioni, così come tutta la corrispondenza riguardante la procedura, devono essere inviati separatamente alla Centrale, all’indirizzo seguente:
Centrale di compensazione
Ufficio di controllo degli ARC
11211 Ginevra 28
- 3403 Se i dati annunciati alla Centrale non dovessero arrivare alla cassa destinataria, la cassa committente deve, su richiesta, essere in grado di ripetere l’annuncio di questi dati su supporto carta.

4ª parte: La salvaguardia dei CI

1. In generale

- 4101 L'insieme dei CI deve essere, periodicamente, messo al riparo da qualsiasi catastrofe come fuoco, acqua, esplosioni, terremoti o eventi bellici in un luogo sicuro, situato al di fuori della cassa o dell'agenzia.

2. Il sistema di protezione

2.1 La protezione annuale

- 4201 Ogni anno, dopo la chiusura delle iscrizioni nei CI, le casse devono mettere al sicuro, in un luogo adatto (p. es. cassaforte di una banca), una copia dei CI aggiornati insieme al programma di lettura relativo.
- 4202 La protezione dei dati annuale può essere fatta con supporti magnetici, supporti d'immagine (microfilm o microfiche) o dischi ottici (CD-ROM).

2.2 Registrazione periodica su microfilm

- 4203 Tutti i CI (con o senza iscrizioni) sono da registrare su microfilm ad intervalli regolari di sei anni. I microfilm si devono dare in custodia all'UFAE. L'UFAS darà le istruzioni necessarie al momento opportuno.
- 4204 Le casse che registrano i loro CI su microfilm ad intervalli più frequenti e vogliono dare questi microfilm in custodia all'UFAE, devono rivolgersi all'UFAS.

5ª parte: Entrata in vigore

- 5001 Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2005 e sostituiscono l'edizione del 1° gennaio 1997 nonché i 7 supplementi pubblicati da allora.

Appendice 1

Numeri chiave ARC per gli annunci all'UCC

Senza CI	Con CI	Motivo dell'annuncio
		1. Emissione di un CA
11	21	All'inizio dell'assoggettamento all'obbligo di contribuzione o alla prima richiesta di accrediti per compiti assistenziali e per l'esecuzione dello splitting in caso di divorzio (se la persona assicurata non possiede ancora un CA).
13	–	Richiesta di prestazione da parte di una persona non soggetta all'obbligo contributivo
15	25	Modifica o rettifica delle generalità
19	–	Assegnazione di un numero d'assicurato ad una persona che non é soggetta all'obbligo contributivo e non beneficia di prestazioni
31	41	Perdita del CA
33	43	Alla presentazione <ul style="list-style-type: none"> – di un CA con tutti i campi occupati – di un CA non più presentabile – di diversi CA per la stessa persona – di un CA con un numero d'assicurato inferiore a undici cifre <p>Quando, in occasione di un'apertura di CI la cassa sostituisce il vecchio CA con uno nuovo</p> <p>Alla conclusione di un ordine di splitting</p>
35	–	In assenza di un CA prima di una RCI e in tutti gli annunci alla Centrale delle rendite, quando manca il numero d'assicurato ad undici cifre

Senza CI	Con CI	Motivo dell'annuncio
		2. Apertura di un CI senza l'emissione di un CA
		2.1 Per l'iscrizione di redditi costitutivi per il calcolo della rendita
–	61	Quando viene presentato un CA
–	63	Nell'assenza di un CA
–	65	Sulla base dell'ordine di chiusura e trasmissione del CI <ul style="list-style-type: none"> – alla RCI per la cassa incaricata – all'ordine di splitting per l'apertura di un CI per il coniuge
		2.2 Per l'iscrizione di redditi non più costitutivi per il calcolo della rendita
–	67	Per persone in età di pensionamento (ivi compresi gli anni di anticipo)
		3. Riunione dei CI (RCI)*
71	81	Nel caso di rendita AVS <ul style="list-style-type: none"> – per le persone assicurate che abbiano l'età di pensionamento – per assicurati deceduti
75	85	Nel caso di rendita AI per persone assicurate che non abbiano ancora l'età di pensionamento
79	–	Nel caso di restituzione o trasferimento dei contributi

* Se le prestazioni saranno fissate ancora in base al vecchio diritto, per la RCI rimangono valide le cifre ARC elencate nell'appendice 6 sotto la cifra 1, in vigore finora.

Senza CI	Con CI	Motivo dell'annuncio
		4. Altri annunci
92	–	Riunione degli estratti di CI (calcolo anticipato della rendita)
93	–	Riunione di copie di CI (senza menzione del datore di lavoro)
94	–	Riunione di copie di CI per l'annuncio di periodi di contribuzione in Svizzera nell'ambito delle convenzioni (ad uso della Cassa svizzera)
95	–	Ordine di splitting
96	–	Revoca dell'ordine di splitting
97	–	Riunione di estratti di CI destinata agli assicurati
98	–	Riunione degli estratti di CI (con menzione del datore di lavoro)
99	–	Revoca dell'ordine di RCI

Appendice 2

Tavola sinottica dei dati da annunciare alla Centrale

La tabella si riferisce all'annuncio dei dati tramite record fissi secondo la cifra 1.221 delle direttive tecniche. Se si utilizzano i record variabili secondo la cifra 1.222 delle direttive tecniche, i dati da annunciare vanno desunti per analogia dai record fissi.

Leggenda dei segni utilizzati nelle colonne:

D = dati secondo la domanda di CA (N. 1305–1307)

CA = dati secondo il CA

X = dati conosciuti dalla cassa

Motivo dell'annuncio	Campi da compilare nell'ARC							
	Record: 01					02		
	7	8 10 11	9	12 sen- za CI CI		13	3 5 6	4
1. Emissione di un CA (con o senza l'apertura di un CI)								
1.1 all'inizio dell'assoggettamento all'obbligo di contribuzione oppure alla prima domanda di accrediti per compiti assistenziali e per l'esecuzione dello splitting in caso di divorzio (se la persona assicurata non possiede ancora un CA)		D	D	11	21			
1.2 alla consegna di un libretto marche (se la persona assicurata non possiede ancora un CA)		D	D	11	–			
1.3 alla domanda di una prestazione per una persona non soggetta all'obbligo contributivo (se la persona assicurata non possiede ancora un CA)		D	D	13	–			
1.4 all'assegnazione del numero AVS a persone che non sono soggette all'obbligo contributivo e non beneficiano di prestazioni		D	D	19	–			
1.5 nel caso di modifica o rettifica delle generalità								
– con un CA								
– con un numero d'assicurato di undici cifre		D	D	15	25	CA		
– con un numero d'assicurato inferiore a undici cifre		D	D	15	25	CA	CA	
– senza CA								
– il numero AVS (8–11 cifre) è conosciuto		D	D	15	25	X	X	
– il numero AVS è sconosciuto		D	D	15	25		X	X
– in presenza di più di un CA, questi sono dapprima da concatenare secondo la cifra 1.9								
1.6 in sostituzione di un CA perduto		D	D	31	41			

Motivo dell'annuncio	Campi da compilare nell'ARC							
	Record: 01					02		
	7	8 10 11	9	12 sen- za CI CI		13	3 5 6	4
1.7 alla presentazione di un CA i cui campi sono tutti occupati – il CA ha un numero AVS a undici cifre – il CA ha un numero AVS inferiore a undici cifre	CA			33	43			
	CA	CA		33	43			
1.8 alla presentazione di un CA danneggiato – il CA ha un numero AVS a undici cifre – il CA ha un numero AVS inferiore a undici cifre	CA			33	43			
	CA	CA		33	43			
1.9 in presenza di più di un CA per la stessa persona (N. 1312, 3107, 3118) – CA con un numero AVS a undici cifre – CA con un numero AVS inferiore a undici cifre	CA			33	43	CA		
	CA	CA		33	43	CA	CA	
1.10 alla presentazione di un CA con un numero AVS inferiore a undici cifre (sostituzione)	CA	CA		33	43			
1.11 all'apertura di un CI quando la cassa vuole sostituire il CA esistente con uno nuovo – CA con un numero AVS a undici cifre – CA con un numero AVS inferiore a undici cifre	CA				43			
	CA	CA			43			
1.12 dopo aver eseguito un ordine di splitting	CA			33	–			
1.13 in assenza del CA prima della RCI Dati complementari secondo il N. 1503: – il numero AVS è noto (8 a 11 cifre) – il numero AVS è sconosciuto		D	D	35	–			
						X	X X	X

Motivo dell'annuncio	Campi da compilare nell'ARC								
	Record: 01					02			
	7	8 10 11	9	12 sen- za CI con CI		13	3 5 6	4	
1.14 in assenza del numero AVS a undici cifre, per tutti gli annunci al registro centrale delle rendite (N. 1507)		X	X	35	–				
	Campi da compilare nell'ARC								
	Record: 01					02			
	7	8 10 11	9	12	13	3 5 6			
2. Apertura di un CI (senza emissione di un CA)									
2.1 Per l'iscrizione di redditi costitutivi per il calcolo della rendita									
– alla presentazione di un CA con numero AVS a undici cifre (per i numeri inferiori a 11 cifre si veda cf. 1.10)	CA			61					
– in assenza di un CA									
– il numero AVS a undici cifre è noto	X			63					
– il numero AVS inferiore a undici cifre è noto	X	X		63					
– il numero AVS è sconosciuto		X	X	63					
– All'ordine di chiusura e trasmissione del CI (con numero AVS a undici cifre)	X			65					
2.2 Per persone in età di pensionamento (con numero AVS a undici cifre)	X			67					

Motivo dell'annuncio	Campi da compilare nell'ARC								
	Record: 01						02		
	7	8 10 11	9	12	13	3 5 6			
3. Riunione dei CI (RCI) (con l'emissione di un CA) 3.1 Dati generali – in base ad un CA con numero AVS a undici cifre – in base ad un CA con numero AVS inferiore a undici cifre (N. 2705) – in assenza del CA si procede secondo la cifra 1.13 3.2 Numero chiave ARC secondo appendice 1 3.3 Dati particolari – quando l'avente diritto è la stessa persona assicurata del campo 7 del record 01 – quando l'avente diritto è un'altra persona	CA								
	CA	CA			CA	CA			
				X					
	Campi da compilare nell'ARC								
	Record: 04								
	3	4 5	6	8		10– 18			
	1		X	X		X			
	0	X	X	X		X			
	Campi da compilare nell'ARC								
	Record: 01				04		05		
7	8 10 11	12		6	10– 18	3	4– 36		
X		99		X					
CA		93							
CA	CA	93							

Motivo dell'annuncio	Campi da compilare nell'ARC							
	Record: 01				04		05	
	7	8 10 11	12		6	10- 18	3	4- 36
6. Riunione di copie di CI per l'annuncio di periodi di contribuzione in Svizzera – in base ad un numero AVS a undici cifre – in base ad un numero AVS inferiore a undici cifre	CA		94			X		
	CA	CA	94			X		
7a. Riunione di estratti di CI destinata agli assicurati – in base ad un numero AVS a undici cifre – in base ad un numero AVS inferiore a undici cifre	CA		97					
	CA	CA	97					
7b. Riunione di estratti di CI – in base ad un numero AVS a undici cifre – in base ad un numero AVS inferiore a undici cifre	CA		98					
	CA	CA	98					
7c. Riunione di estratti di CI (calcolo anticipato della rendita) – in base ad un numero AVS a undici cifre – in base ad un numero AVS inferiore a undici cifre	CA		92					
	CA	CA	92					
8. Ordine di splitting (con numero AVS a undici cifre)	X		95				X	X
9. Revoca dell'ordine di splitting (con numero AVS a undici cifre)	X		96				X	

Appendice 3

1/03 Soppresso

Appendice 4

I numeri chiave degli Stati

- 1. Lista alfabetica degli stati**
- 2. Lista numerica degli stati**



v. documento 318.106.11

3. Codici di collegamento

3.1 Vecchie abbreviazioni in lettere – nuovi numeri chiave

I nuovi numeri chiave corrispondenti alle vecchie abbreviazioni in lettere possono essere desunti da questa lista.

vecchia abbreviazione	nuovi numeri chiave	vecchia abbreviazione	nuovi numeri chiave
A	229	CR	408
AL	201	CS	238
AN	501	CY	242
AND	202		
AU	601	D	207
AUS	601	DDR	207
		DK	206
B	204	DOM	409
BDS	403	DY	309
BE	405	DZ	304
BG	205		
BH	420	E	236
BL	324	EAK	320
BN	503	EAT	353
BO	405	EAU	358
BP	307	EC	410
BR	406	EE	302
BRG	417	EQ	410
BRN	502	ES	411
BRU	504	ET	359
BS	402	EW	260
BUR	505		
		F	212
C	425	FL	222
CA	423		
CDN	423	G	415
CGO	323	GA	315
CH	100	GB	215
CI	310	GBY	224
CL	506	GBZ	215
CN	317	GCA	415
CO	424	GE	301

vecchia abbreviazione	nuovi numeri chiave	vecchia abbreviazione	nuovi numeri chiave
GH	313	MEX	427
GN	311	MI	528
GR	214	MN	526
		MO	527
H	240	MS	333
HO	420	MW	329
HV	337	N	228
		NA	227
I	218	NI	429
IL	514	NIC	429
IND	510	NIG	335
IR	513	NIP	515
IRL	216	NL	227
IRQ	512	NP	529
IS	217	NU	604
		NZ	607
J	515		
JA	421	O	998
JN	516		
JOR	517	P	231
JS	516	PA	430
		PAK	533
K	518	PE	432
KN	530	PH	534
KS	539	PI	534
KWT	521	PL	230
		PTM	525
L	223	PY	431
LA	325		
LAO	522	QR	519
LE	326		
LI	523	R	232
LR	261	RA	401
LT	262	RC	507
		RCA	360
M	514	RCB	322
MA	331	RCH	407
MC	226	RD	409
ME	332	RH	418

vecchia abbreviazione	nuovi numeri chiave	vecchia abbreviazione	nuovi numeri chiave
RI	511	V	241
RL	523	VIN	545
RM	327	VN	545
RMM	330	VZ	438
RPC	508		
RSM	233	WAG	312
RSR	340	WAL	347
RU	308	WAN	336
RWA	341	WD	440
		WG	441
S	234	WS	612
SA	535		
SAU	349	Y	220
SD	352	YU	220
SE	216	YV	438
SF	211		
SGP	537	Z	343
SM	510	ZA	349
SME	435		
SN	345		
SP	348		
SSR	411		
SU	—		
SUD	350		
SWA	349		
SYR	541		
T	542		
TB	999		
TD	356		
TG	354		
TN	357		
TR	239		
TT	436		
U	437		
US	439		
USA	439		

3.2 Vecchi numeri chiave – nuovi numeri chiave

Partendo dai vecchi numeri chiave questo elenco fornisce i corrispondenti numeri chiave nuovi a tre cifre.

Numero chiave vecchio nuovo		Numero chiave vecchio nuovo		Numero chiave vecchio nuovo	
00	998	27	262	52	508
01	229	28	514	53	411
02	201	29	427	54	438
03	204	30	228	55	405
04	205	31	227	56	607
06	406	32	231	57	423
07	425	33	430	58	506
09	424	34	432	59	515
10	238	35	230	60	226
11	207	36	431	61	233
12	206	37	232	62	331
13	236	38	401	63	601
14	359	39	418	64	409
15	260	40	407	65	408
16	212	41	234	67	533
17	222	42	349	69	410
18	415	43	216	70	534
19	215	44	211	71	429
20	214	45	542	72	357
21	240	46	–	74	510
22	218	47	239	75	523
23	512	48	437	77	420
24	223	49	439	81	505
25	261	50	220	82	511
26	541	51	513	90	999

Appendice 5

I numeri chiave utilizzati negli anni 1969–1975 per le scritture di rettifica nei CI

Dal 1969 al 1975 le iscrizioni di rettifica erano contrassegnate da un numero chiave ad una cifra, posto davanti al numero chiave per il genere di contribuzione (N. 2314). Questo numero chiave indicava le rettifiche seguenti:

- correzione in meno in riferimento al solo reddito = 1
- correzione in più in riferimento al periodo di contribuzione = 2
- correzione in meno in riferimento al periodo di contribuzione = 3
- correzione in meno in riferimento sia al reddito che al periodo di contribuzione = 5
- correzione in più del reddito con simultanea correzione in meno del periodo di contribuzione = 6
- correzione in meno del reddito con simultanea correzione in più del periodo di contribuzione = 7
- storno di un'iscrizione contraddittoria quando = 9
 - il numero chiave per il genere di contribuzione ed eventualmente la correzione, indicano una iscrizione “in più”, quando invece il reddito è stato iscritto come importo “in meno”;
 - il numero chiave utilizzato per il genere di contribuzione e quello per la correzione indicano una correzione “in meno” del reddito, quando invece il reddito è stato iscritto come importo “in più”.

Appendice 6

I numeri chiave ARC in vigore precedentemente

1. I numeri chiave ARC utilizzati dal 1972 al 1996 per la riunione dei CI (RCI)

senza CI	con CI	
73	83	Nel caso di rendite AVS per persone assicurate non aventi ancora l'età AVS
77	–	Nel caso di rendite AI per il marito poi deceduto
91	–	Per la madre divorziata o nubile, per la determinazione di rendite d'orfano o rendite per figli

2. I numeri chiave ARC speciali utilizzati dal 1972 al 1987 dai datori di lavoro che tenevano i CI con l'ordinatore.

2.1 Emissione di un CA con apertura simultanea di un CI

22	All'inizio dell'assoggettamento all'obbligo contributivo
26	Nel caso di modifica o rettifica delle generalità di una persona soggetta all'obbligo contributivo
42	Nel caso di perdita del CA
44	Alla presentazione di <ul style="list-style-type: none"> – un CA con tutti i campi occupati – un CA danneggiato – più di un CA per la stessa persona – un CA recante un numero d'assicurato inferiore a undici cifre

2.2 Apertura di un CI senza emissione di un CA

62 Alla presentazione del CA

64 In assenza di un CA

66 In base all'ordine per la chiusura e la trasmissione del CI

2.3 RCI per donne di meno di 62 anni e uomini di meno di 65 anni, con simultanea riapertura di un CI

84 Nel caso di rendite di vecchiaia e per superstiti

86 Nel caso di rendite AI

Appendice 7

Modello di estratto di CI

Il tipo di configurazione, il testo e la denominazione dei diversi generi di reddito utilizzati nei modelli delle pagine seguenti hanno carattere obbligatorio per tutte le casse di compensazione. Vedi N. 2505 segg.

Auszug aus dem individuellen Konto
 Extrait du compte individuel
 Estratto del conto individuale

999.99.999.999

Ausgleichskasse XY
 Caisse de compensation XY
 Cassa di compensazione XY

Brunner, Anton Hugo

Kassen-Nr. N° caisse N° cassa	12.04.1963	Heimatstaat/Etat d'origine/Stato d'origine: 100					Arbeitgeber oder Einkommensart Employeurs ou genre de revenu Datori di lavoro o genere del reddito
	1	2	3	4	5	6	
xxxxxx xxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xx 4 0	xx	xx-xx xx-xx	xx xx	-xxxxxxxx A 0 D	Nicht erwerbstätiger Ehegatte im Ausland Freiwillige Versicherung für Auslandschweizer/innen Betreuungsgutschrift Name und allenfalls Ort des Arbeitgebers Arbeitslosenentschädigung IV-Taggeld EO-Entschädigung Taggeld der Militärversicherung Arbeitnehmer/in ohne beitragspflichtige/n Arbeitgeber/in Selbständigerwerbend Nichterwerbstätig Beitragsmarken Beitragspflichtiges Einkommen im Rentenalter Einkommensteil von früherem Ehegatten Einkommensteil an früheren Ehegatten Selbständigerwerbend in der Landwirtschaft
	11111111111	0 1					
	999999xxxxx	1					
	88888888888	1					
	77777777777	1					
	66666666666	1 2 3 4 5 7 8 18 9					
	Bern, 14.12.97						

1 Abrechnungsnummer
 Numéro d'affilié
 Numero di affiliato

3 Bruchteil der Betreuungsgutschrift
 Part aux bonifications d'assistance
 Parte degli accrediti d'assistenza

5 Beitragsjahr
 Année de cotisation
 Anno di contribuzione

Beachten Sie die Rückseite oder das beigelegte Merkblatt (Zutreffender Text eindrucken)
 Voir au verso ou le memento annexé (Imprimer le texte qui convient)
 Vedasi il retro o il promemoria allegato (Stampare il testo che conviene)

2 Einkommenscode
 Code revenu
 Codice reddito

4 Beitragsmonate (Beginn/Ende)
 Mois de cotisation (début/fin)
 Mesi di contribuzione (inizio/fine)

6 Einkommen
 Revenu
 Reddito

Auszug aus dem individuellen Konto
 Extrait du compte individuel
 Estratto del conto individuale

999.99.999.999

Ausgleichskasse XY
 Caisse de compensation XY
 Cassa di compensazione XY

Brunner, Anton Hugo

Kassen-Nr. N° caisse N° cassa	Heimatstaat/Etat d'origine/Stato d'origine: 100						Arbeitgeber oder Einkommensart Employeurs ou genre de revenu Datori di lavoro o genere del reddito
	1	2	3	4	5	6	
xxxxxx xxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xx 4 0	xx	xx-xx xx-xx	xx xx	-xxxxxxxxx A 0 D	Conjoint non actif à l'étranger Assurance facultative des Suisses à l'étranger Bonification pour tâches d'assistance Nom et, cas échéant, lieu de l'employeur Indemnité de chômage Indemnité journalière AI Allocation pour perte de gain Indemnité journalière de l'Assurance militaire Salarié/e dont l'employeur n'est pas soumis à cotisations Personne de condition indépendante Personne sans activité lucrative Timbres-cotisations Revenu soumis à cotisations de personnes retraitées Part de revenu provenant du conjoint Part de revenu destinée au conjoint Personne de condition indépendante dans l'agriculture
	11111111111	0 1					
	999999xxxxx	1					
	88888888888	1					
	77777777777	1					
	66666666666	1 2 3 4 5 7 8 18 9					
	Bern, 14.12.97						

1 Abrechnungsnummer
 Numéro d'affilié
 Numero di affiliato

3 Bruchteil der Betreuungsgutschrift
 Part aux bonifications d'assistance
 Parte degli accrediti d'assistenza

5 Beitragsjahr
 Année de cotisation
 Anno di contribuzione

Beachten Sie die Rückseite oder das beigelegte Merkblatt (Zutreffender Text eindrucken)
 Voir au verso ou le memento annexé (Imprimer le texte qui convient)
 Vedasi il retro o il promemoria allegato (Stampare il testo che conviene)

2 Einkommenscode
 Code revenu
 Codice reddito

4 Beitragsmonate (Beginn/Ende)
 Mois de cotisation (début/fin)
 Mesi di contribuzione (inizio/fine)

6 Einkommen
 Revenu
 Reddito

Auszug aus dem individuellen Konto
 Extrait du compte individuel
 Estratto del conto individuale

999.99.999.999

Ausgleichskasse XY
 Caisse de compensation XY
 Cassa di compensazione XY

Brunner, Anton Hugo

Kassen-Nr. N° caisse N° cassa	12.04.1963	Heimatstaat/Etat d'origine/Stato d'origine: 100					Arbeitgeber oder Einkommensart Employeurs ou genre de revenu Datori di lavoro o genere del reddito
	1	2	3	4	5	6	
xxxxxx xxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xx 4 0	xx	xx-xx xx-xx	xx xx	-xxxxxxxxx A 0 D	Coniuge all'estero senza attività lucrativa Assicurazione facoltativa per gli Svizzeri dell'estero Accredito per compiti assistenziali Nome ed eventuale luogo del datore di lavoro Indennità di disoccupazione Indennità giornaliera dell'AI Indennità di perdita di guadagno Indennità giornaliera dell'assicurazione militare Salariato/a il cui datore di lavoro non è soggetto a contrib. Attività indipendente Persona senza attività lucrativa Marche assicurative Reddito soggetto a contribuzione di pensionati Parte del reddito proveniente da ex-coniugi Parte del reddito destinata a ex-coniugi Persona indipendente nell'agricoltura
	11111111111	0 1					
	999999xxxxx	1					
	88888888888	1					
	77777777777	1					
	66666666666	1 2 3 4 5 7 8 18 9					
	Bern, 14.12.97						

1 Abrechnungsnummer
 Numéro d'affilié
 Numero di affiliato

3 Bruchteil der Betreuungsgutschrift
 Part aux bonifications d'assistance
 Parte degli accrediti d'assistenza

5 Beitragsjahr
 Année de cotisation
 Anno di contribuzione

Beachten Sie die Rückseite oder das beigelegte Merkblatt (Zutreffender Text eindrucken)
 Voir au verso ou le memento annexé (Imprimer le texte qui convient)
 Vedasi il retro o il promemoria allegato (Stampare il testo che conviene)

2 Einkommenscode
 Code revenu
 Codice reddito

4 Beitragsmonate (Beginn/Ende)
 Mois de cotisation (début/fin)
 Mesi di contribuzione (inizio/fine)

6 Einkommen
 Revenu
 Reddito